COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) 591

PRESIDENTE 591, 599, 612
HELFER 599, 610, 611, 612
MALFATTI FRANCESCO 608, 611, 612
MARZOTTO 604, 606, 607
MERENDA, *Relatore* 592, 606, 607

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CERVONE e LETTIERI: Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (3052) 612

PRESIDENTE 612, 613, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622
BALDANI GUERRA 614
BALDI CARLO 615
CERVONE 613, 620, 621
DEMARCHI . . 615, 616, 618, 619, 620, 621
GIRARDIN, *Relatore* . . 612, 615, 616, 618, 619, 620
MERENDA 614, 618, 620, 621
OLMINI 613, 615, 620, 621
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 616, 618, 619, 620, 621
ROMUALDI 613, 616
TITOMANLIO VITTORIA 615, 619, 620

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

USVARDI ed altri: Norme per prevenire le frodi nei contenitori e nelle pezzature di sostanze alimentari (3099) 622

PRESIDENTE 622, 623
BALDANI GUERRA, *Relatore* . . . 622, 623
BIAGGI FRANCANTONIO 623
OLMINI 623
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 623

La seduta comincia alle 9,45.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (3442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3442: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi li-

quidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ».

È questa la prima seduta in sede legislativa che dedichiamo all'argomento, dopo averne appena iniziato l'esame in sede referente.

Come è noto ai colleghi, in considerazione del preminente interesse nazionale e dell'urgenza del disegno di legge, tutti i gruppi sono stati concordi nel richiedere il trasferimento in sede legislativa, che la Presidenza della Camera ha prontamente accordato.

Prego quindi il relatore, onorevole Merenda, di svolgere la relazione.

MERENDA, *Relatore*. La presentazione al Parlamento del disegno di legge sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale italiana realizza un impegno più volte confermato dal Governo, consapevole della necessità, per l'economia nazionale, di una rapida estensione dell'attività mineraria a tutte le aree favorevolmente indiziate.

Premessa indispensabile all'auspicata estensione della ricerca è una nuova regolamentazione che tenga conto, ad un tempo, delle profonde differenze operative fra l'attività in terra e quella in mare, nonché delle insufficienze della legge del 1957, tuttora in vigore.

Non si può affrontare l'esame dei punti più significativi e caratterizzanti del provvedimento senza che, in precedenza, si sia fatto cenno alle situazioni ed alle condizioni che hanno imposto il riesame della legislazione vigente e l'elaborazione del disegno di legge che il Parlamento è chiamato a discutere ed approvare.

I nostri consumi d'energia – aumentati a tassi elevati nel recente passato – secondo le previsioni degli esperti, continueranno ad accrescersi a ritmi sostenuti anche nei prossimi anni, per effetto dello sviluppo economico. Il tradizionale squilibrio fra consumi complessivi e fonti di produzione nazionale tenderà ad aumentare, cosicché, si prevede che l'incidenza di esse sul fabbisogno totale passerà dal 22 per cento circa del 1965 al 15 per cento nel 1969. È evidente che per i nostri approvvigionamenti d'energia dovremo far ricorso, in misura sempre maggiore, alle importazioni: ciò vuol dire che il livello dei prezzi dell'energia e la sicurezza dei rifornimenti dipenderanno, se non in tutto, certo in misura notevole, da vicende e situazioni per buona parte sottratte al nostro controllo. È inutile ricordare le negative conseguenze che la mancanza di disponibilità nazionali di fonti di energia, ed in particolare di carbone, ha avuto sullo sviluppo della nostra economia.

Il Governo non può rinunciare a stimolare ogni iniziativa pubblica e privata diretta a favorire la scoperta di nuove riserve di idrocarburi, nell'intento di modificare in senso positivo il rapporto fra consumi interni complessivi d'energia e fonti di produzione in Italia.

In effetti non mancano le prospettive di apprezzabili ritrovamenti e, di recente, esse sono divenute più concrete in seguito alle scoperte di cospicui giacimenti di metano nell'Adriatico ad opera dell'ENI che, da anni, è impegnato nelle zone di mare comprese nella sua zona di esclusiva.

Nel 1957 il legislatore, nel formulare la nuova normativa, era partito dal presupposto, poi dimostratosi errato, che il centro-sud celasse nel suo sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e che, quindi, occorresse, prima di tutto, impedire la formazione di monopoli, nel caso di ritrovamenti di eccezionali dimensioni da parte di una qualsiasi società, e, in secondo luogo, frenare la presunta corsa alla ricerca. Purtroppo la situazione era ben diversa: le riserve dovevano rivelarsi modeste e vane le speranze di ritrovamenti eccezionali. Dimostratasi errata la valutazione sulla situazione di fatto che aveva ispirato la legge, era inevitabile che la stessa regolamentazione legislativa manifestasse i suoi limiti e la sua sostanziale inadeguatezza in rapporto ad una realtà che suggeriva una politica di stimolo e sollecitazione.

La forma quanto meno irrazionale dei permessi e le modificazioni di essa nel passaggio dal regime di permesso a quello di concessione, gli elevati canoni di superficie, gli obblighi di fare imposti al ricercatore rappresentarono – e rappresentano, dato che la legge è tuttora vigente nelle regioni del centro-sud – oneri sproporzionati alle reali prospettive di ritrovamenti e, come tali, altrettante remore all'estensione ed al potenziamento della ricerca.

Inadeguata a soddisfare l'esigenza dell'economia nazionale di una rapida valorizzazione di tutte le formazioni di idrocarburi (grandi e piccole) non ancora individuate in terraferma, la legge rappresenterebbe addirittura un ostacolo insormontabile allo sviluppo della ricerca sottomarina. Gli oneri e gli obblighi già troppo gravosi per l'attività in terraferma diverrebbero insostenibili per l'attività in mare, ove le condizioni ambientali rappresentano un rilevantissimo fattore di costo addizionale. Si consideri che la perforazione di un pozzo sottomarino ha un costo pari a 4-5 volte quello

di un pozzo di analoga profondità in terraferma; senza dire che le attrezzature di trasporto del greggio nei depositi, l'organizzazione del lavoro, gli impianti di perforazione ed ausiliari sono – ed è intuitivo – enormemente più costosi nel caso della ricerca in mare.

L'estensione della legge del 1957, che presenta gravissime lacune per la ricerca in terraferma, all'attività mineraria sulla piattaforma continentale scoraggerebbe gli operatori privati e, in minor misura, lo stesso ENI. Non si dimentichi infatti che non è lecito chiedere ad esso un comportamento operativo in netto contrasto con la sua natura di impresa e che non si può addossargli oneri che ne comprometterebbero l'efficienza e, quindi, la capacità di competere sul mercato con le altre imprese.

Il disegno di legge tiene conto di tutti questi aspetti ed è ispirato all'esigenza prioritaria di giungere, nel più breve tempo possibile, ad un inventario delle riserve di idrocarburi su cui fare affidamento, per comprimere l'incidenza delle importazioni sull'approvvigionamento energetico italiano.

In altre parole, esso non è il frutto di valutazioni astratte o di compromessi intesi a « mediare » opposti interessi, ma della realtà oggettiva che vuole si risponda con uno strumento legislativo adeguato alle esigenze dell'economia nazionale, in un settore di vitalissima importanza.

Nella sua elaborazione, pur facendo preminente e costante riferimento alla situazione italiana, ci si è avvalsi delle esperienze che, in questo campo, sono state fatte all'estero. Il disegno di legge che il Governo sottopone all'esame del Parlamento, recepisce le tendenze più moderne, adattandole alla particolare situazione del nostro Paese.

L'articolo 1 del provvedimento definisce la piattaforma continentale, precisando che come tale deve intendersi « il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della Penisola e delle Isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone ».

Per eguaglianza di condizioni ambientali e di problemi tecnico-economici il disegno di legge disciplina naturalmente anche le attività minerarie sul fondo del mare territoriale (dell'ampiezza di 6 miglia, pari a circa 11 chilometri) come precisato nel titolo del provvedimento e nel secondo capoverso dell'articolo 2: « Le attività... nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti ».

Il Capo II (articoli da 2 a 4) riguarda l'oggetto della legge. Il primo comma dell'articolo 2, stabilisce l'appartenenza esclusiva allo Stato del diritto di esplorare la piattaforma continentale italiana e di sfruttarne tutte le risorse naturali.

Tale riserva a favore della Stato è indispensabile, anche per inibire eventualmente a cittadini italiani e stranieri l'esercizio di attività che interferissero con i diritti dei permissionari e dei concessionari.

Lo stesso articolo 2, distinguendo le risorse minerali, compresi gli idrocarburi, dalle altre sostanze naturali, stabilisce quindi che le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel sottofondo marino devono essere esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare nonché agli altri usi dell'alto mare secondo il diritto internazionale (ad esempio: navigazione, posa di cavi, ecc.).

Innovativa rispetto alla legislazione vigente sul piano fiscale è la norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 2, secondo il quale « le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di quelle ricavate nel territorio italiano ».

È appena il caso di considerare che tali disposizioni si armonizzano perfettamente con i diritti che lo Stato rivierasco può esercitare sulla piattaforma continentale.

Come indicato nella relazione al disegno di legge, l'articolo 2 stabilisce infine che le autorizzazioni per l'esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli sopra specificati e le concessioni per lo sfruttamento delle altre sostanze naturali, diverse da quelle minerali, restano affidate alla competenza dell'autorità marittima, secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

L'articolo 4, in stretta connessione con la riserva a favore dello Stato dichiarata all'articolo 2, afferma che la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale è affidata, per quanto concerne i riflessi esterni, alla autorità marittima, secondo le norme del codice della navigazione, in quanto applicabili.

Il Capo III (articoli da 5 a 15) tratta « della prospezione » che, nel primo comma dell'articolo 5, viene definita come l'insieme dei « rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie intesi ad accertare la natura del sottofondo marino di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi ».

Si tratta di un concetto, nuovo per la legislazione mineraria italiana, che nel disegno di legge dà luogo a due diversi istituti, così indicati nel primo capoverso dell'articolo 3:

1) « prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie »;

2) « prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusività ».

Per l'attività di cui al punto 2 verranno rilasciati « permessi di prospezione » cui si riferiscono parte del terzo comma dell'articolo 3 e gli articoli da 9 a 15.

La prospezione anche con nomi diversi (indagine preliminare, ecc.) è già stata utilmente accolta in varie legislazioni minerarie straniere (Spagna, Marocco, Libia, Turchia, Israele, ecc.) ed anche nella legge regionale sarda 19 dicembre 1959, n. 20.

Come è messo in evidenza dalla relazione al disegno di legge è da notare che secondo il tradizionale criterio della legislazione mineraria italiana, verranno rilasciati titoli minerari per l'esecuzione delle ricerche (permesso di ricerca) e, in caso di risultato positivo, un nuovo titolo (concessione di coltivazione) per la produzione dal giacimento scoperto (articolo 3, punti 3 e 4 del primo comma).

La prospezione consistente in rilievi superficiali ed estesa a tutto il sottofondo marino (regolata dal secondo comma dell'articolo 3 e dagli articoli da 5 ad 8) è stata consigliata dalla necessità per lo Stato di avere, in via pregiudiziale, elementi geologici sul sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale, nonché dal dovere che gli incombe di fornire agli operatori elementi di valutazione su cui basare le loro decisioni e le loro scelte. Con modalità varie, questa prospezione generale del fondo marino dalla costa al limite esterno della piattaforma continentale è stata prevista ed organizzata da vari Stati: fra quelli europei ricordiamo la Gran Bretagna e la Germania Occidentale.

In Italia si è ritenuto di demandarla all'ENI, in quanto Ente pubblico e, come tale, nelle migliori condizioni per operare secondo una visione generale degli interessi della collettività. Si aggiunga che tale scelta non aveva, in sostanza, alternativa, poiché l'ENI è la sola grande impresa petrolifera italiana ad avere esperienza di attività in mare ed a disporre dei mezzi tecnici e dei dati geologici regionali necessari per un sì gravoso e difficile compito.

Pertanto opportunamente dispone il secondo comma dell'articolo 3: « La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorità assoluta: essa è riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente Nazionale Idrocarburi ».

L'ENI è tenuto ad eseguire tale prospezione esclusiva « secondo un programma approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministero per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con quello per la marina mercantile » per quanto attiene alle materie di competenza di questo ultimo.

Ai fini della prospezione e della successiva assegnazione dei permessi, l'intera piattaforma continentale viene divisa, come risulta dall'articolo 5, in cinque zone, per ognuna delle quali sono previsti i tempi massimi della durata della prospezione estensiva affidata all'ENI. Nelle zone *A* e *B* rispettivamente dell'alto e medio Adriatico, che, allo stato attuale delle acquisizioni, sono quelle verso cui si rivolge il maggior interesse minerario, essa dovrà essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge ».

Portato a termine il compito affidatogli, l'ENI sarà tenuto (articolo 6) a trasmettere al Ministero dell'industria e commercio i risultati del suo lavoro e la relativa documentazione che saranno messi a disposizione di chiunque abbia interesse (articolo 7). Per ogni singola zona (articolo 6) l'ENI dovrà indicare le aree nelle quali – sino alla copertura massima del 25 per cento – dovranno essergli rilasciati i permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della legge.

Ciò vuol dire che all'ENI viene riconosciuto un diritto di prelazione sul 25 per cento delle aree di ogni zona. Si deve chiarire, sin da principio, che una prelazione inferiore al 25 per cento in una zona non può essere compensata con l'assegnazione di un'area di ricerca complessivamente superiore al 25 per cento di un'altra zona.

La prospezione affidata all'ENI in esclusiva temporanea, eseguita mediante i metodi

ed i mezzi indicati, consentirà l'acquisizione di elementi geologici importanti e la individuazione delle trappole strutturali, mentre non permetterà l'accertamento delle trappole stratigrafiche e di molte trappole miste, l'esistenza delle quali non può essere messa in luce che dalla perforazione.

Ciò significa che l'ENI non avrà modo di accertare, prima degli altri ricercatori, l'esistenza di tipi assai diffusi di struttura. Come è noto la struttura è un elemento necessario, ma non sufficiente, del giacimento di idrocarburi. Si è voluto così garantire l'interesse dell'operatore privato per la ricerca nella piattaforma continentale.

Che si dovesse concedere all'ENI il diritto sul 25 per cento delle aree di ciascuna zona non pare possa essere messo in dubbio, sia per i meriti indiscussi da esso acquisiti nel settore dell'energia, sia – e forse è il motivo più importante – perché è un'azienda pubblica, cioè lo strumento del quale il Governo si avvale per realizzare i suoi fini nel campo della politica dell'energia, a cui spetta quindi una funzione di stimolo e di guida.

È opportuno considerare che ai sensi dell'articolo 8, secondo commà, l'ENI non potrà ottenere permessi di ricerca nelle aree per le quali siano stati ad esso accordati permessi di ricerca ai sensi del precedente articolo 6 (percentuale del 25 per cento) se non trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'articolo 5 e non potrà concorrere con le istanze di terzi presentate entro tale biennio.

Per quanto riguarda l'istituto del permesso di prospezione la relazione nota che esso ha, come nelle altre legislazioni già citate, una finalità di indagine preliminare, onde meglio definire le aree più indiziate da sottoporre a ricerca; ma che inoltre esso è inteso a consentire in qualunque momento, senza alcuna limitazione, di eseguire rilievi nelle aree libere (cioè non interessate da permessi e concessioni) allo scopo anche di integrare, come spesso necessario, i rilievi effettuati nell'ambito di aree vincolate. Detto permesso, pertanto, non è esclusivo, ha la durata di un anno e può essere ripetutamente concesso allo stesso titolare.

Il Capo IV del disegno di legge, dall'articolo 16 al 25, detta norme relativamente al rilascio del permesso di ricerca ed alle attività inerenti a tale fase.

Riveste un particolare interesse l'articolo 16 che al primo comma, analogamente a quanto previsto all'articolo 9 per il permesso di prospezione, consente che il permesso di ricerca possa essere accordato oltre che a società « aventi sede sociale in Italia, anche alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli Enti e le Società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali ».

L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, considerava invece come possibili concessionari dei titoli minerari soltanto cittadini italiani e società costituite in Italia. La innovazione risponde a due principali ragioni.

Anzitutto, il dispositivo della legge citata non si è rivelato di particolare utilità. Infatti chiunque voglia esercitare attività minerarie in Italia può tuttora limitarsi a creare una società nel nostro Paese senza che questo porti a nessuna conseguenza sostanziale. Si trattava quindi soltanto di una inutile finzione il cui abbandono aiuta senz'altro a chiarire la regolamentazione della ricerca mineraria.

In secondo luogo, è necessario tener conto da un lato del processo di integrazione che si sta verificando in Europa e dall'altro della necessità di garantire un ampio orizzonte internazionale alle società italiane.

L'articolo 16 inoltre – come è posto in rilievo anche nella relazione del disegno di legge – introduce un nuovo criterio per la risoluzione delle concorrenze fra più istanze di permessi di ricerca sulla stessa area stabilendo:

« In caso di concorso di domande per la stessa zona, si tiene conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che preveda altresì la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese ».

La portata della innovazione appare in tutta la sua evidenza quanto si consideri che, ai sensi del comma secondo dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 « in caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento alla entità delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione ».

Riprendendo quanto notato dalla relazione al disegno di legge, tale criterio che si è

rivelato troppo rigido e di difficile applicazione per le aree di terraferma, non poteva essere accolto in quanto una gara di tempi non sarebbe ammissibile sulle aree marine, considerate le ragioni obiettive che ostacolerebbero l'esecuzione delle perforazioni entro rigidi termini di tempi (esempio: limitata disponibilità degli impianti, proibitive condizioni meteorologiche, ecc.).

Per i programmi di lavoro, saranno posti ad esame i temi di ricerca che i richiedenti si propongono di svolgere, il modo ed i mezzi con i quali svilupperanno i lavori e le previsioni che faranno per la rapida messa in valore delle risorse, al di là della fase di ricerca, tenendo conto delle garanzie che il richiedente offre e del contributo dato allo sviluppo delle risorse nazionali di fonti di energia.

È importante notare, come indicato nella relazione, che allo scopo di favorire l'unione di più operatori sullo stesso comprensorio associando conoscenze, mezzi tecnici ed economici di varia provenienza per una più impegnativa ricerca ed una opportuna ripartizione dei gravosi oneri ad essa connessi, è stato accolto l'istituto della contitolarità dei permessi (articolo 18).

I permessi pertanto potranno essere intestati a più soggetti in possesso dei requisiti necessari e solidalmente rispondenti verso la Pubblica amministrazione e nei confronti di terzi. Ciò è stato fatto sulla base delle esperienze favorevoli ottenute da alcune legislazioni estere (Francia, Inghilterra, Libia, Algeria, ecc.).

È consentita (articolo 19) una maggiore estensione superficiale dei permessi (fino a 100 mila ettari) rispetto all'estensione massima di 50 mila ettari previsti per la terraferma, per permettere agli operatori di disporre di un campo di azione più vasto.

Per ovviare alla creazione di zone inutilizzabili, come si verifica sulla terraferma è prevista l'orientazione comune secondo i meridiani ed i paralleli geografici delle aree dei permessi.

Inoltre, poiché cause di forza maggiore, alle quali già si è fatto cenno, possono ritardare od ostacolare l'attività di ricerca, il disegno di legge (articoli 20 e 25) prevede una durata dei permessi molto più ampia di quella disposta nella legge per la ricerca sulla terraferma, portandola da 3 a 6 anni con due proroghe di tre anziché di due anni.

Per quanto riguarda gli obblighi del permissionario si osserva che essi sono in tutto analoghi a quelli previsti nell'articolo 9 della legge n. 6 del 1957.

Una disposizione del tutto nuova che trova la sua ragione d'essere nel fatto che la ricerca viene effettuata in mare è quella che impone al permissionario di osservare, a pena di decadenza, tutte le disposizioni che l'Autorità marittima imporrà a tutela della libertà della navigazione, dell'esercizio della pesca, della conservazione delle risorse biologiche, ecc. (articolo 22, punto sette).

Opportunamente (articolo 23) il disegno di legge stabilisce l'obbligo del titolare del permesso di corrispondere allo Stato canoni annui notevolmente inferiori a quelli previsti dalla legge relativa alla ricerca sulla terraferma (articolo 10). È appena il caso di sottolineare che non si tratta affatto di una « liberalità » ma di una decisione adottata in base ad una responsabile valutazione di elementi obiettivi riguardanti il maggior costo della ricerca nelle zone marine, elementi che hanno indotto anche le legislazioni di altri Paesi a determinare canoni quasi simbolici.

Il capo V (articoli da 26 a 36) riguarda la fase della coltivazione. Come correttamente pone in rilievo la relazione, per quanto attiene al rilascio di concessioni di coltivazione (articolo 26) il criterio adottato si discosta notevolmente da quello accolto dalla legge n. 6. Sulla terraferma il ritrovamento di idrocarburi in quantità commerciale mediante la perforazione di un pozzo conduce al distacco di una concessione sull'area che tale pozzo contiene, sino all'estensione massima di 3 mila ettari. La fascia di contorno della concessione, della larghezza di un chilometro, deve essere restituita allo Stato che la concede attraverso esperimento di pubblico incanto (ove non ritenga di assegnarla all'ENI).

Un tale criterio è apparso subito inadatto alle lavorazioni sulle aree marine. In questo caso occorre, come si è detto, che agli operatori sia lasciata la possibilità di disporre di vaste aree per la coltivazione economica di giacimenti di notevole estensione. Sarebbe pregiudizievole quindi impedire all'operatore di coltivare tutto il giacimento scoperto, sottraendogli una parte dell'area indiziata per assegnarla a terzi. La coltivazione dello stesso giacimento da parte di più operatori presenterebbe poi, in questo caso, particolari difficoltà, sia per quanto riguarda l'estrazione del prodotto, che spesso si compie mediante poche postazioni con più pozzi deviati, sia per quanto attiene alla raccolta ed all'avviamento al consumo del prodotto, i cui im-

pianti non sono economicamente raddoppiabili.

Quando il ricercatore ha rinvenuto, con la perforazione di un pozzo, idrocarburi in quantità tale che, tenuto anche conto degli elementi di valutazione geomineraria a disposizione, sia giustificata la esecuzione di lavori di sviluppo intesi ad accertare l'estensione e le caratteristiche del giacimento scoperto, gli viene accordata la concessione su un'area che sia riconosciuta adeguata alla esecuzione di detti lavori, che viene delimitata sotto il controllo dell'amministrazione.

L'estensione della concessione non è obbligata: a seguito dei risultati dei lavori di sviluppo, essa può essere ridotta o ulteriormente ampliata nell'ambito del permesso e nello stesso ambito possono essere conferite più concessioni.

La durata della concessione è stata aumentata a 30 anni con diritto ad una proroga di 10 anni (articolo 28) mentre l'articolo 18 della legge del 1957 prevede in 20 anni la durata della concessione.

All'articolo 30 è prevista la dichiarazione *ex lege* di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere necessarie in terraferma per la ricerca, la coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione non si applica nelle zone del Demanio marittimo ed in quelle indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, secondo il quale l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal Demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta alla autorizzazione del Capo del compartimento.

In tali zone l'Autorità marittima, ove riconosca la utilità delle opere e la compatibilità con i pubblici usi del mare potrà tuttavia provvedere agli atti di concessione che consentano l'esecuzione delle opere stesse.

Per quanto riguarda i canoni superficiari per le concessioni di coltivazione si fa richiamo a quanto già precisato relativamente agli analoghi gravami stabiliti per i permessi di prospezione e di ricerca ed alla necessità pertanto di fissarne i valori a livelli economicamente accettabili.

L'articolo 32 prevede la imposizione delle aliquote di prodotto a favore dello Stato in una percentuale unica di tutta la produzione della concessione, come si pratica in quasi tutti i Paesi petroliferi.

Il provvedimento, inoltre, accoglie il criterio anche esso adottato da vari Stati petroliferi di esonerare dall'imposizione delle *royalties* le produzioni basse al fine di consentire sia agli inizi che all'epoca del declino dell'attività estrattiva dei campi, l'erogazione economica di quantità ridotte.

Un notevole interesse riveste la norma contenuta nell'articolo 33 che prevede particolari facilitazioni fiscali per il reinvestimento degli utili delle imprese petrolifere nelle attività di ricerca.

L'articolo richiamato stabilisce infatti che la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi in aree marine viene esonerata dall'imposta di ricchezza mobile categoria *B* purché investita direttamente in operazioni di ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino italiano. Il limite di tempo fissato, entro il quale l'esenzione è consentita, è di 20 anni: si presume, infatti, che un tale periodo sia sufficiente per dar corso, in base alle norme del presente disegno di legge, ad un programma di ricerca esauriente e a pervenire alla fase di sfruttamento di eventuali giacimenti scoperti.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere previste. Queste devono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi contenente la richiesta di esonero ed ultimate entro 6 anni dalla data stessa.

I lavori sono controllati dalle Sezioni competenti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, che rilasciano appositi certificati da esibire, da parte degli interessati, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

In caso di mancato inizio od espletamento delle opere nei termini prescritti, si fa luogo al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

Il Capo VI (articolo 37) detta particolari disposizioni per l'Ente nazionale idrocarburi. L'Ente – è precisato nell'articolo richiamato – « esercita l'attività di prospezione non esclusiva, nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate e collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi ». Tali società « hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, asso-

ciazioni in compartecipazione con altre imprese ».

Si sottolinea il valore profondamente innovatore di questo principio, in base al quale decade il divieto per l'ENI di associarsi con i privati.

La ricerca sottomarina, si diceva prima, per l'ambiente in cui si svolge, comporta oneri enormi. È evidente che se si fosse insistito nel divieto, l'ENI non avrebbe potuto valersi dell'apporto di capitali da parte di terzi e, quindi, sarebbe stato impedito nell'azione diretta ad estendere al massimo la sua attività.

La contitolarità attribuita a società dell'ENI ed a società private, e la creazione tra di esse di eventuali società miste, mentre risponde a criteri di sentita ed auspicata liberalizzazione, offre il vantaggio di ripartire oneri e rischi su più soggetti e di accrescere la capacità operativa dell'ENI.

Una legge come questa è destinata a rimanere valida per un lungo periodo e quindi conciliare una duplice esigenza: corrispondere alla situazione odierna nel settore delle fonti di energia, e più in particolare in quello petrolifero; tener conto del prevedibile progresso della tecnica di perforazione in mare che, in breve volgere di tempo, modificherà profondamente le prospettive dell'attività *off-shore*. Essa potrà essere sicuramente estesa a zone, ove oggi la profondità delle acque non permette di svolgere la ricerca.

Il capo VII prevede le modalità da seguirsi per rendere pubblici i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione forniti alla Amministrazione dai titolari dei permessi e delle concessioni allorché rivestono carattere di riservatezza. Tali dati non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

Sempre nel capo indicato sono precisate agli articoli 40 e 41 le ipotesi in cui i titolari del permesso o della concessione vengono dichiarati decaduti.

Nel capo VIII, che contiene le disposizioni finali e transitorie assume un particolare rilievo l'articolo 49 che conferisce al Governo della Repubblica la delega ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della nuova legge, norme dirette a modificare ed integrare numerose disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Si tratta di una delega limitata ai punti elencati nello stesso articolo nei due commi *A* e *B*. Nel primo è previsto che sia elevata da 50 mila a 70 mila ettari l'area massima dei singoli permessi di ricerca e da 300 mila a 500 mila ettari « il limite massimo globale delle aree dei permessi assegnabili agli stessi soggetti ». Sempre il comma *A* prevede un congruo aumento del periodo di vigenza dei permessi e delle concessioni, nonché l'adeguamento dei canoni di superficie alle accresciute difficoltà della ricerca e della coltivazione nella terraferma; infine che « l'aliquota del prodotto dovuta allo Stato, da parte del concessionario, sia determinata sulla base della produzione globale ottenuta nella concessione, con la fissazione di una percentuale non inferiore al 9 per cento e non superiore al 12,5 per cento per gli idrocarburi liquidi e gassosi, stabilendo altresì l'esclusione dal calcolo delle produzioni disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o rimesse nel giacimento ». (Si ricorda che, per l'articolo 22 della legge n. 6, l'aliquota del prodotto da corrispondersi allo Stato viene calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, secondo misure che variano in rapporto alla produzione di ogni pozzo. Per il gas naturale vengono applicate le stesse aliquote previste per il greggio, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1200 metri cubi di gas).

L'eccessiva onerosità dei canoni e delle *royalties*, cioè dei gravami fiscali, è il fattore che incide maggiormente sull'elevatissimo livello dei costi e che, di conseguenza, riduce la convenienza dell'impresa petrolifera, scoraggiandone l'attività di ricerca.

Nel comma *B*, oltre alle modificazioni alle norme vigenti in materia sia di rilascio dei permessi, che di forma e contiguità delle aree (un aspetto che ha notevole rilevanza indiretta sui costi), sono contenuti principî nuovi, di cui non può sfuggire l'eccezionale importanza. In effetti essi non fanno che trasferire alla ricerca in terraferma alcuni criteri adottati nel disegno di legge per la ricerca in mare: incentivi di natura fiscale, nel caso di reinvestimento degli utili minerari nella prospezione e nella ricerca; la facoltà all'ENI di associarsi con altri soggetti e di ottenere permessi o concessioni in contitolarità. Vale, qui, quanto, a quest'ultimo riguardo, si è più sopra detto.

In questa sia pur non breve, ma neanche esauriente, relazione introduttiva mi sono sforzato di mettere in evidenza lo spirito informatore del disegno di legge in relazione sopratutto alle esigenze sempre più pressanti del problema della ricerca nella piattaforma continentale.

Come i colleghi avranno avuto certamente modo di notare in questo provvedimento so-

no recepiti i principî più moderni vigenti nei principali Stati del mondo, il che fa di queste norme una legge che è la più avanzata, la più organica e la più moderna in materia, tanto che la stampa mondiale ha riservato ad essa i più favorevoli commenti ed ampi consensi. Penso che la Commissione speciale, costituita presso il Ministero dell'industria e presieduta dall'alto magistrato Oggioni, abbia svolto una azione veramente meritoria che ha messo in grado lo stesso dicastero di elaborare e sottoporre al nostro esame un provvedimento veramente completo ed adeguato alle finalità che si vogliono perseguire.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome dei colleghi, il relatore Merenda per la veramente apprezzabile ed apprezzata relazione.

Dichiaro ora aperta la discussione generale.

HELFER. Vorrei innanzi tutto sottolineare che i presupposti del successo delle ricerche di idrocarburi, solidi o gassosi, in territori geologicamente indiziati sono molti ed hanno subìto notevoli modificazioni nel tempo. Dai tempi eroici delle prime ricerche ad oggi si è avuto un continuo progresso che è sfociato nell'elaborazione di attrezzature e di tecniche molto più sottili e precise nella individuazione delle probabili riserve.

Primo presupposto per giungere a dei risultati apprezzabili è quindi la disponibilità di grandi mezzi finanziari, per cui oggi la maggior parte del lavoro è svolto da associazioni di imprese in contitolarità. Gli inglesi parlano di « convergenza di varie forze economiche e tecniche verso un unico fine ».

Un altro dei presupposti essenziali è disporre di una lunga e comprovata esperienza tecnica specifica. Ciò è dimostrato dal fatto che spesso ricercatori esperti abbiano ottenuto notevoli successi dove altri avevano in precedenza fallito. Un esempio classico di ciò è dato da quanto accaduto a Ragusa, mentre un esempio della necessità di disporre di notevoli capitali è dato dalla società francese che ha eseguito ricerche in Venezuela, giungendo fino a localizzare notevoli giacimenti, senza riuscire a sfruttarli perché dissanguata nella fase precedente.

Terza condizione pregiudiziale: disponibilità di uno spazio sufficientemente esteso per programmi di ricerca e coltivazione. Mentre in passato, difatti, le concessioni erano piuttosto limitate per estensione, oggi vengono date per migliaia di chilometri quadrati. Blocchi di territorio veramente considerevoli sono infatti assegnati in Medio Oriente, altrettanto fa il Governo libico in terraferma e nella piattaforma continentale e quello inglese per il Mare del Nord. Altrettanto dovremo fare noi se vogliamo incoraggiare i ricercatori e promuovere la ricerca.

Di notevole importanza è anche la molteplicità di aree geografiche dove svolgere le ricerche con la prospettiva di una possibile compensazione dei rischi e delle perdite.

Tanto per fare un esempio, l'Agip opera non soltanto in Italia, ma su vaste aree continentali. Essa non ha ottenuto successi in Marocco (dove ha speso abbastanza), in Iran, nel Sudan, in Somalia; il risultato è ancora dubbio per la Libia; mentre ha avuto buona fortuna (senza disconoscere il suo merito) in Tunisia, in Egitto (nel Sinai), nel Golfo Persico (in parte), nel Mare del Nord, in associazioni con la Philips, ed in altri luoghi, specialmente in Nigeria, subentranlo appunto in permessi che erano stati abbandonati dai vecchi titolari scoraggiati.

Anche la pluralità di criteri di prospezione, e, soprattutto, di interpretazione dei dati meccanici ottenuti, è un elemento fondamentale per accertare l'eventuale presenza di idrocarburi.

Vi sono inoltre – e avremmo forse dovuto metterle maggiormente in evidenza – le facilitazioni fiscali. A questo proposito la Relazione governativa ha fatto bene a citare il pensiero espresso da Marjolin per la Comunità europea, secondo il quale si dovrebbe addirittura far intervenire l'ente pubblico per coprire tutto o parte del rischio di ricerca, che nel ciclo delle operazioni relative agli idrocarburi è senz'altro il più grave.

Secondo me, tali presupposti devono essere esaltati per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi in mare, a motivo delle maggiori difficoltà tecniche e del maggiore impegno finanziario, sia per la parte prospettica, sia per quella della coltivazione. Voi sapete che un pozzo in mare costa fino a cinque volte il costo di un normale pozzo in terraferma: vi sono tempi tecnici molto più lunghi e stagioni in cui non si può assolutamente lavorare. Questa seconda affermazione non è valida per il Mediterraneo, dove il clima è eccezionalmente mite; ma, nel complesso, la manutenzione dei pozzi produttori ed il trasporto in terraferma del grezzo rinvenuto comportano veramente oneri eccezionali.

Per tutti questi motivi, specie per la ricerca in mare, non operano più società singole. Anchè le famose sette sorelle – a proposito delle quali va detto che non sono più sette, perchè sono ormai numerosissime le

società sorte dopo di esse che operano efficacemente e vendono indipendentemente il grezzo sul mercato mondiale – cercano di collegarsi in tale impresa, proprio per dividerne i rischi e gli oneri.

Il disegno di legge in discussione, tutto sommato, corrisponde abbastanza positivamente a questi presupposti, che ho cercato di riassumere. Esso è, nel complesso, abbastanza aderente alla realtà.

Innanzitutto, vorrei richiamare la vostra attenzione sugli elementi di confronto, in senso migliorativo, che il testo prospotoci presenta rispetto al contenuto della legge del 1957.

Vorrei sottolineare, prima di tutto, la maggiore durata dei permessi, sia di ricerca che di coltivazione: si passa dai venti ai trenta e dai trenta ai quarant'anni, cioè con dieci anni di margine prorogatorio.

Per quanto riguarda la superficie e la forma delle aree, non so se i colleghi ricordino come erano disegnate le aree nella vecchia legge. Adesso le aree sono definite mediante paralleli e meridiani, in gradi, minuti, eccetera; con questo si ottiene, naturalmente, una maggiore chiarezza in funzione di operatività. È poi consentita la contiguità di blocchi, che prima non era prevista.

Sono abolite le fasce nelle zone di coltivazione dove il petrolio sia stato rinvenuto. Voi sapete che le fasce erano una specie di tangente: chi vi trovava il petrolio doveva affidarle allo Stato, che di solito le metteva all'asta, concedendole al miglior offerente, a meno che non le volesse attribuire all'ENI (possibilità prevista nella legge sia pure attraverso un'interpretazione un po' lata).

Un altro elemento migliorativo lo si può riscontrare nella contrazione, cioè nella diminuzione, dei diritti superficiali e delle *royalties*, che nella precedente legge erano piuttosto pesanti. Nel nostro caso, specialmente per quanto riguarda la fase di coltivazione, tali *royalties* vengono computate non più sulla produzione del pozzo, ma sulla produzione globale di giacimento (cosa che, inoltre, facilita il compito di misurazione).

Inoltre – cosa molto ben vista da tutti gli operatori, perchè diminuisce il rischio – il disegno di legge prevede la franchigia sull'imposta di ricchezza mobile fino al 50 per cento degli utili che vengono reinvestiti nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione. Questa riduzione, naturalmente, verrà concessa attraverso particolari modalità, affinchè non si verifichino abusi.

Da notare, ancora, l'istituto della contitolarità dei permessi, che prima era esclusa, per gli operatori privati come per l'ente pubblico.

Ancora, esiste la possibilità per l'ENI di collegarsi con terzi o di costituire associazioni di imprese.

La ricerca dovrebbe quindi risultare genericamente incoraggiata. Difatti, entro certi limiti, l'accoglienza fatta a questo disegno di legge da operatori nazionali e stranieri è stata piuttosto favorevole, pur con riserve di principio e di fondo.

Nel complesso, però, sia che l'ENI faccia la parte del leone, sia che questo non accada, la ricerca risulterà agevolata, perchè anche per l'ENI i criteri dettati della vecchia legge del 1957 si sono dimostrati assai pesanti.

Qualcuno ha parlato di legge liberale; qualche giornale, qualche rivista l'ha definita « molto liberale ». Sotto questo aspetto, devo anch'io confermare che questa è una legge liberale, e che si adegua ai criteri ormai generalmente accettati.

Di solito, laddove si comincia *ab imis* la ricerca, in mare o in terra, si è molto larghi, quanto a condizioni, per attirare capitali e mezzi tecnici; però, via via che la ricerca dà buoni risultati si comincia a « chiudere il rubinetto », come ha fatto la Libia, che, già lo sapete, ha recentemente portato l'incidenza dei prelievi al 72 per cento del ricavo globale della ricerca degli idrocarburi, dopo però che questi erano stati rinvenuti in quantità e di qualità veramente cospicue.

Dovremmo invece dire che il disegno di legge è molto meno liberale per quanto riguarda le riserve formulate a vantaggio dell'ente pubblico.

In che cosa consistono queste riserve? Intanto, viene introdotto nella nuova legge l'istituto che viene definito della « prospezione superficiale », ma che io vorrei invece chiamare « preliminare » o « estensiva », perchè « superficiale » non vuole dire niente, anche se nell'articolo relativo il concetto viene abbondantemente spiegato.

Non si tratta infatti di perforazioni perchè in mare le perferazioni non si fanno in fase di progettazione. Siccome l'acqua del mare costituisce un tappeto molto solido per far scoppiare le cariche di fondo ed ottenere le onde riflesse, non occorre procedere in mare secondo quanto si fa in terra.

Comunque questo è un istituto nuovo, sia nelle finalità che nelle modalità. La relazio-

ne governativa si diffonde nei confronti con altre legislazioni.

La prospezione preliminare o estensiva avrebbe, secondo la relazione governativa, lo scopo di porre in mano dello Stato la cognizione delle condizioni minerarie del fondo e ciò può essere una cosa interessante. Ma credo di essere onesto affermando che questa prospezione preliminare ha lo scopo di consentire all'ENI una disponibilità di dati, in modo che la scelta delle aree per il 25 per cento possa offrire un grado di probabilità maggiore di quella che l'ENI avrebbe se dovesse effettuare la scelta in assenza completa di cognizioni e di dati specifici.

Non sono contrario a tutto questo. Ma desidero ripetere le osservazioni avanzate anche recentemente in occasione dell'assemblea dell'unione petrolifera italiana.

Come ho già accennato, è riconosciuto all'ENI un diritto di scelta preventiva, posteriore a questa prospezione preliminare, del 25 per cento delle aree. Inoltre sono previsti diversi periodi di tempo, durante i quali l'ENI può eseguire questa prospezione e consegnare al Ministro dell'industria e del commercio i dati rilevati.

Vi è poi l'abolizione completa di ogni limite al cumulo dei permessi di ricerca: cosa che non si riscontra praticamente in nessuna altra legge comparata. In effetti emerge in tutto il provvedimento una coerenza logica impostata su determinati criteri.

Comunque le novità hanno destato notevoli critiche. Da parte degli operatori privati si è detto che esiste un monopolio larvato da parte dell'ENI, se non proprio sulla stessa linea, certo su di un piano abbastanza simile a quanto stabilito dalla legge costitutiva dell'ENI, del 1953. Si assume ancora, da parte di questi operatori economici, che non si avrebbe alcun ulteriore incentivo ad allargare la ricerca oltre il 25 per cento di aree che l'ENI finirà per scegliere non appena saranno conclusi i periodi assegnati per la ricerca preliminare. Si assume che tutto questo porterà ad un ritardo nella ricerca e alla mancanza di competitività nei criteri cui ho precedentemente accennato, e che invece, in una situazione di pluralità dei soggetti ricercatori, danno, di solito, risultati favorevoli.

Inoltre, da alcuni giornali radicali si obietta che l'ENI riparte in questo modo un monopolio di favore con altre complessi finanziari e tecnici, i quali in sé e per sé non ne avrebbero nessun diritto. Si osserva che l'ENI, per assolvere ai suoi compiti istituzionali e per essere un elemento direttivo e regolatore della politica energetica degli idrocarburi in Italia, deve sempre disporre di almeno più del 50 per cento delle partecipazioni e dei titoli per operare in contitolarità. Altrimenti le prospettive della legge e dell'univocità di indirizzo in materia di energia da idrocarburi verrebbero praticamente eluse.

Ancora, si pretenderebbe che l'ENI esercitasse un diritto di prelazione o di opzione sugli idrocarburi rinvenuti anche da terzi. Naturalmente questo contraddice in pieno con le affermazioni della controparte, la quale sostiene che una volta scremato il 25 per cento delle aree, gli interessi del capitale privato sarebbero ridotti al lumicino. Quindi ci sarebbe da aspettarsi ben pochi ritrovamenti al di fuori delle aree acquisite dall'ENI.

Vi confesso che personalmente questo disegno di legge mi ha fatto assai meditare, nel tentativo di arrivare a determinare nella mia coscienza un orientamento che possa poi risultare il migliore per l'economia nazionale nel settore dell'energia.

Sono arrivato alla conclusione che questo disegno di legge è informato ad un principio di politica energetica tale da attenuare notevolmente il criterio della competitività pura e semplice tra ente di Stato e privati e tale da dare la preminenza assoluta, per le funzioni che esso deve esercitare, all'ente di Stato. L'ENI, del resto, in una sua pubblicazione lo dice chiaramente, senza alcuna preoccupazione. Afferma infatti che otterrà attraverso questo provvedimento una posizione di preminenza che si giustifica con una linea di coerenza politica che lo Stato ha sempre seguito da quando si è messo mano alla ricerca degli idrocarburi, dalla fine dell'ultima guerra.

La relazione governativa sorvola su questo fatto, ma difficilmente esso può sfuggire. Peraltro, non viene chiusa la strada al capitale privato, in quanto questo potrà associarsi in varie forme all'ENI per operare in questo settore. Il disegno di legge accetta cioè i privati, ma a condizione che essi siano posti in uno *status* di subordinazione rispetto all'ente di Stato.

Vediamo ora che cosa può succedere sul piano pratico, visto che questo è l'aspetto che a me maggiormente interessa: cosa accadrà cioè nel futuro con l'applicazione di questo disegno di legge?

Va innanzi tutto detto che per le ricerche in mare sono necessari tutti i presupposti prima elencati, il che porta a concludere che in

Italia l'unica azienda adeguatamente attrezzata in questo campo è l'ENI, perché è l'unico a disporre di piattaforme di perforazione, di squadre sismiche (direttamente o indirettamente), di una rete di metanodotti che rappresenta il 99,9 per cento dell'intera rete nazionale, di un vasto mercato e dell'esperienza necessaria per i lavori in mare.

L'ENI, difatti, è il primo ente che abbia intrapreso in Europa ricerche in mare ed anche con ottimi risultati, in quanto la media dei pozzi fertili rispetto a quelli sterili è veramente assai positiva.

L'ENI inoltre non è più un isolato che spara come può sui suoi concorrenti, soprattutto stranieri, in quanto è oggi in rapporti di collaborazione, di consociazione e di contolarità con altri colossi in varie parti del mondo, non ultimo nel Mar del Nord dove lavora con la *Philips* e con un grosso consorzio norvegese, costituito dalla quasi totalità delle forze economiche e tecniche di quel Paese, consociate con altri grossi complessi del settore. Questo tanto per dare una idea delle dimensioni che deve avere un'iniziativa di ricerca in mare.

L'ENI, come stavo dicendo, opera anche nel Golfo Persico, in Egitto ed in altri luoghi ancora, quasi sempre però in consocizione o in contitolarità con terzi. Anzi, fu proprio l'ENI a iniziare questa forma di collaborazione specie con enti statali di quei paesi in cui si recava a cercare il petrolio, enti spesso creati *ad hoc !*

È evidente che in questo caso – ponendosi l'ENI, in base alla legge, in posizione di preminenza – le sue possibilità di successo migliorano notevolmente sia che operi da solo sia in collaborazione.

Non gli è poi assolutamente preclusa la possibilità di collaborare con il capitale e la organizzazione industriale italiana: qui il discorso potrebbe diventare abbastanza lungo e complesso in quanto questo disegno di legge, come quasi tutte le leggi, può essere buono o cattivo a seconda di come lo si applicherà. Si tratta di vedere quale parte potrà esercitare in queste combinazioni l'autorità politica che controlla il settore; comunque la possibilità, di fatto e di diritto, esiste in pieno.

Dobbiamo poi tener conto del fatto che l'ENI lavorerà su territori che non sono poi tanto vasti, in quanto la disponibilità di aree indiziate in mare è piuttosto limitata. La cartina geografica allegata alla relazione tratteggia in nero le aree indiziate al di sopra dei 200 metri di profondità: si tratta di 30 mila chilometri quadrati nelle zone « A » e « B », in quelle cioè maggiormente appetite, e non molto di più nel Canale di Sicilia ed in altre zone. È un peccato che la relazione governativa non faccia cenno a queste superfici offrendo in tal modo un elemento di giudizio abbastanza orientitativo. Pensate che l'ultimo permesso che l'ENI ha ottenuto in Tunisia è di ben 18 mila chilometri quadrati. Non è quindi che ci sia molto da scialare: credere che tutti possano andare a compiere ricerche nella zona dell'Adriatico che spetta a noi al di qua della linea di demarcazione con la Jugoslavia, è una pia illusione. Quindi, anche se mettessimo tutti in concorrenza, non vi sarebbe molto da scegliere come disponibilità di aree utili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione.

Si tenga inoltre presente che una parte non trascurabile di questo territorio è già stato assegnato in base alla legge del 1957. Vorrei a questo proposito comunicare ai colleghi che ancora non ne fossero al corrente, la buona notizia che il mare Adriatico si è rivelato piuttosto fertile (almeno per gas) non soltanto per i ritrovamenti fatti dall'ENI davanti alla costa emiliana, ma anche perchè dall'altra parte, proprio in corrispondenza di tali zone, si sono recentissimamente avute eruzioni di metano, il che conforta a credere che il territorio non sia soltanto teoricamente bene indiziato, ma che contenga effettivamente quanto meno idrocarburi gassosi fino a 5000 piedi; una volta giunti tra i 5500 e i 6000 metri vedremo se vi saranno anche gli idrocarburi liquidi.

Inoltre, recentemente, l'ultimo pozzo scavato dal « Perro Negro », una delle piattaforme dell'Agip, su commissione della Petropar, nella zona antistante il territorio di Vasto, ha dato ancora metano. Si tratta di una zona fertile in corrispondenza di quelle già localizzate in quel retroterra: sono infatti strati abbastanza omogenei che si prolungano dal continente in mare con lo stesso andamento. Si sono poi localizzati dei sedimenti che giungono ad una profondità maggiore di quella riscontrata in Valle Padana, il che, a detta degli esperti, indicherebbe, con probabilità ancora maggiori, la presenza di idrocarburi.

L'ENI infine potrà scegliersi i *partners* più forti, sia per mezzi che per cognizioni tecniche (il che non è poco) riclassificando gli apporti e i ricavi. Questo è il punto chiave, che risponde anche all'obiezione del professor Cassese. Si dice cioè che, in fondo, quando l'ENI lavorerà in accordo con la

Standard Oil, o con la Texaco, o con la Esso o con la Shell, queste società finiranno per accaparrarsi quanto lo Stato italiano ha concesso all'ENI: i beni cioè finiranno in mani diverse da quelle cui erano stati destinati. Ma forse a chi ha affermato questo è sfuggito il penultimo comma dell'articolo 26 del disegno di legge, nel quale, pur parlandosi di contitolarità o di partecipazione, viene posta una precisa eccezione: *salvo diverso disposto dell'accordo*. È quindi evidente che l'ENI non sarà così fragile nel corso delle trattative da non far pesare il fatto di disporre di aree già preliminarmente prospettate e già favorevolmente indiziate con la tecnica più moderna che esista, ivi compreso l'uso dei *computers* e dei cervelli elettronici per il coordinamento e il controllo dei dati forniti dai riflessometri su nastro.

Ora, è qui, evidentemente, il valore pratico della legge. L'ENI è partito con un finanziamento da parte dello Stato di una certa entità – seppure in complesso modesto per gli oneri che andava ad assumersi – e con i propositi, piuttosto orgogliosi, che aveva. Questo fondo di dotazione è stato via via aumentato; adesso, se non erro, non raggiunge ancora i 300 miliardi.

Dati gli impegni di varia natura – forse di mole un po' troppo vasta – che l'ENI e le sue consociate si sono assunti, il capitale disponibile non è sufficiente. Non è un mistero per nessuno, perchè l'ha dichiarato apertamente il professor Boldrini.

Quindi, se si dovesse affidare tutto all'ENI, si dovrebbe procedere al drenaggio di nuovi capitali in territorio italiano, all'emissione di obbligazioni (perchè altro non si può fare); oppure l'ENI dovrebbe piatire dal Parlamento nuovi fondi di dotazione, che in questo momento di tensione finanziaria penso non sarebbe molto facile reperire.

Ecco allora che io immagino il funzionamento di questa legge come volano, anche finanziario, per l'ENI, il quale può porre sul piatto della bilancia l'apporto in natura di queste concessioni.

Come vedete, parlo senza veli, perchè dobbiamo tutti responsabilmente metterci in una posizione di estrema schiettezza.

Quindi, su questo piano, io ritengo che, per la rapidità della ricerca, per la completezza della copertura delle aree indiziate, per il potenziale tecnico ed economico che l'ENI da solo e con le future associate e contitolari potrà acquisire, la prospettiva di ritrovamento e di rapida messa in esercizio di quanto sarà reperito si presenta più favorevole che nel caso contrario, quello, cioè, in cui ammettessimo *oves et boves et universa pecora campi* ad eseguire la ricerca in varie zone ristrette.

Dico questo perchè altri grossi complessi finanziari, che sarebbero senz'altro in grado di operare e che pur dispongono di una notevole tradizione mineraria, non sembrano però possedere la specializzazione e la disponibilità di esperienza e di mezzi tecnici che oggi l'ENI possiede con le sue associate. Talchè sarebbe necessario per questi complessi attrezzarsi con l'acquisizione di squadre sismiche – cosa non facile – attrezzarsi, o mettersi in trattative di affari, con i grandi complessi del Texas, del Golfo del Messico, eccetera, per l'esame dei dati raccolti dalle squadre sismiche; in seguito, provvedersi di squadre di ricercatori con piattaforme mobili o fisse, il che oggi, e forse per qualche tempo ancora (forse un paio d'anni), non è facile a trovarsi. Infatti la ricerca in mare sta assumendo proporzioni tali per cui non si trova una squadra sismica che sia disposta ad abbandonare i luoghi dove lavora per andare a mettersi a disposizione di una piccola impresa che non può darle lavoro che per tre o quattro mesi, e non può offrirle orizzonti molto vasti.

Questi sono, onorevoli colleghi, gli argomenti che, dopo molto meditare, mi hanno convinto ad accettare l'impostazione di fondo di questo disegno di legge.

Naturalmente. si possono apportare al testo alcune modifiche, attenuazioni, chiarimenti, ed in questo senso mi propongo anch'io di portare il mio contributo.

Prima di concludere questo discorso di carattere generale, vorrei fare una osservazione su quanto hanno proposto, nel loro parere, i colleghi della Commissione bilancio, i quali si sono preoccupati che nessun *vulnus* venisse inferto da questo provvedimento alla legge del 1953, istitutiva dell'ENI e della riserva della Valle Padana.

Parliamoci molto chiaro: la Valle Padana, dal punto di vista del gas, non ha più niente da dare: gli anticlinali li hanno tutti esplorati; la Valle è stata cribrata, come fa il mugnaio con la farina. Quello che resta sarà ben poco.

Se ci sono degli appetiti sulla Valle Padana, se ci sono delle società che chiedono che essa venga aperta, queste pensano, opportunamente, non a cercare il metano che è già stato trovato, ma ad andare molto più a

fondo, per vedere se, al di sotto degli strati metaniferi, non ci sia anche il petrolio.

Non è cosa sicura; ma io ricordo alcuni colloqui con il professor Gortani e con altri geologi di prima qualità, quindici, venti anni fa. Costoro dicevano: « Se lo trovate, il petrolio lo trovate molto in fondo, oltre i cinquemila metri ».

Ma quando si tratta di scavare un pozzo fino od oltre i cinquemila metri, ci si trova di fronte a difficoltà tali che il rischio aumenta di decine di volte rispetto ad un pozzo di due o tremila metri. Questo perché la sismica a riflessione arriva fino a determinate profondità, e poi non dà più risultati indicativi. Occorre quindi procedere riferendosi a studi comparati di strati geologici, che forniscono indicazioni molto più generiche e meno attendibili di quanto non sia la rispondenza dello strumento meccanico.

Si fa allora un pozzo alla cieca ed è necessario carotare i passaggi da strato a strato, con lunghissimo impegno di tempo e grandissimo costo.

Così non v'è oggi nessuno che da solo sia disposto a correre tale rischio, che supera quasi sempre il miliardo, ma può arrivare fino ad un miliardo e settecento o ottocento milioni. Per questo motivo si formano associazioni molto più vaste.

Ora, io non capisco perché non si voglia estendere almeno il beneficio della contitolarità e della compartecipazione all'ENI per la Valle Padana ai tentativi per la ricerca profonda, lasciando da parte lo sfruttamento dei giacimenti già in atto. Con questi limiti, non vedo perché ci dovrebbe essere opposizione.

La Commissione bilancio ha fatto un'altra osservazione: l'ENI deve assolutamente possedere almeno il 50 cento più uno delle azioni in tutte le proprie combinazioni.

Ma questa può essere un'arma a doppio taglio! Perché se la probabilità di rinvenimento è alta, l'ENI può anche fare da solo; se tale probabilità è media, la percentuale è giusta; ma se la probabilità è bassa, l'ENI ci perde. Questa percentuale implica un congruo contributo all'onere di spesa: l'ENI fin dove potrà arrivare, con le sue disponibilità finanziarie? Perché non gli si dovrebbe lasciare la possibilità di rischiare qualche ricerca dove costi molto, e dove ci sia chi è disposto a spendere il 70 o l'80 per cento? Io francamente non lo capisco. Pensate che nel Mare del Nord la compartecipazione dell'ENI varia dal 5 al 20 per cento; altrove la percentuale è del 50, del 51, del 100 per cento.

Una volta che ci si è messi su questo binario di liberalizzazione, lasciamo al giudizio tecnico, economico, finanziario del soggetto operante la facoltà di scegliere ciò che ritiene migliore, senza imporgli una camicia di Nesso della quale non possa liberarsi. Gliela abbiamo messa nel 1953 e nel 1957, ed abbiamo visto con quali risultati!

Vi è infine un'altra osservazione, per la quale si dovrebbe escludere assolutamente la compartecipazione.

Il disegno di legge parla di società controllate, che sono quelle in cui l'ENI ha la maggioranza delle azioni; le società collegate sono quelle in cui l'ENI ha la compartecipazione delle azioni senza essere in maggioranza.

Ora domando: perché dove il rischio è alto non si vuole dare anche a queste la possibilità di operare, di lavorare?

L'errore di partenza è quello che fece Mattei quando disse di avere scoperto lo scrigno della Val Padana e di non volere che altri vi mettessero le mani. Aver trovato un giacimento non vuol dire ancora nulla!

La semplice indicazione di terreno indiziato è estremamente labile e la si può vedere tracciata su tutti i testi di geologia, compresa la relazione introduttiva al disegno di legge.

Il rischio nella ricerca degli idrocarburi esiste sempre. Per esempio, il bacino della Cirenaica è eguale geologicamente a sinistra verso l'Egitto e a destra verso la Tripolitania, e gli studi preliminari porterebbero a concludere che ai vertici di questo bacino vi siano grandi accumuli di idrocarburi. Già Desio aveva consigliato Balbo a pescare petrolio verso l'Egitto ed infatti là si sono trovati grandi giacimenti. Invece nella parte opposta, in condizioni geologiche identiche, non si è trovato ancora nulla e si sono già spesi parecchi miliardi.

Per queste considerazioni, una volta che si parte dal presupposto di trovare il petrolio al più presto, occorre lasciare la porta aperta a tutto ciò che può convergere verso questo fine, senza eccessivi scrupoli.

Così hanno fatto quasi tutti gli Stati moderni che hanno trovato petrolio.

Mi riservo di intervenire successivamente su alcuni articoli del disegno di legge. Credo tuttavia che al punto in cui siamo valga la pena di conservare il criterio ispiratore della legge, apportando eventualmente quelle attenuazioni che il buon senso può suggerire.

MARZOTTO. Mi limiterò ad esser assai breve raccogliendo alcune cose già dette dal collega Helfer.

Vorrei partire da un asserto contenuto nella relazione Merenda, laddove, risalendo nel tempo all'approvazione ed all'applicazione della legge 11 gennaio 1957, n. 61, si afferma che quella legge, dopo un breve periodo, presentava già alcuni lati deboli, in quanto era fondata su una concezione piuttosto rozza della ricerca, cioé sulla cupidigia di assicurarsi il massimo possibile di un bene che era presumibile, ma non assolutamente certo, che esistesse nel nostro sottosuolo.

I risultati della nostra opera legislativa, sia del 1953 e peggio ancora del 1957, costituiscono, a mio parere, una notevole remora alle ricerche nel nostro paese, ponendo l'ENI di fronte a compiti così gravosi da porre in pericolo la stessa struttura tecnica e finanziaria dell'ente, che in questi anni, come tutti sappiamo, è passato attraverso molte vicissitudini.

In seguito, il collega Helfer ha detto che l'ente di Stato ha potuto oggi finalmente trovare la sua migliore collocazione soprattutto sul mercato internazionale, associandosi nelle ricerche con altri paesi, i quali portano un notevole contributo di esperienze ed alleviano il rischio e gli oneri finanziari. Vorrei fermarmi su questo punto per dire che anche oggi dopo vari anni di esperienze, riconosciuti i meriti che l'ente di Stato indubbiamente ha acquistato, riconosciuto il valore dei suoi tecnici, preso atto della fortuna che l'ENI ha pure avuto in certe occasioni, non è da credere che l'ente di Stato possa avere raggiunto o superato in tutti i campi l'esperienza e la capacità di altre compagnie, che ovviamente operano da più tempo in questo settore.

Se quindi è giusto pensare che una collaborazione nel 1957 sarebbe stata utile, è ancora più giusto pensare che la collaborazione fra i vari grossi organismi che si occupano della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi possa essere ancora utile in Europa, ed anche in Italia, dal 1967 in poi.

E qui vorrei fare un'altra considerazione, e cioè che il fatto di aver cercato in alcune zone indiziate e di non aver finora trovato niente non significa assolutamente che in quelle zone non vi debba essere petrolio o gas. In altre parole, potremmo sbagliare nel dire che non esistono idrocarburi, perché nuove tecniche potrebbero aprire possibilità che oggi la tecnica non intravede.

Io ricordo, come certamente tutti i colleghi, che per tutti gli italiani era assolutamente assodato, prima, durante e dopo la guerra, che in Libia, Africa Orientale e Somalia non vi fosse una sola goccia di petrolio. Vi erano state delle ricerche, effettuate dallo Stato in regime di autarchia, ma non era stato reperito petrolio e quindi era opinione ufficiale e di tutti gli italiani che petrolio in quei possedimenti non ve ne fosse. Nel dopoguerra, però, l'intervento di altre tecniche, di altre ditte, di altri sistemi di ricerca, hanno permesso di reperire abbondantemente il petrolio in tutta la zona dell'Africa settentrionale, petrolio che oggi costituisce forse l'unico grosso cespite degli stati costieri. Se queste ricerche fossero state fatte attraverso una pluralità di interventi e con altri mezzi sarebbero state forse fruttifere anche per lo Stato italiano. Ora, però, senza rincrescimento per quanto è accaduto in passato, ma semmai con gli occhi ben aperti per quanto potrebbe accadere in futuro, dobbiamo bene inventariare le risorse rimanenti, sia in territorio italiano, sia, per quanto riguarda in particolare questa legge, la piattaforma continentale che circonda la nostra penisola.

Ed allora io vi chiedo: per quale ragione il disegno di legge stabilisce il criterio che nella piattaforma continentale tutta la ricerca debba essere affidata all'ente di Stato? Noi condividiamo l'opinione che lo Stato abbia convenienza a conoscere i dati *grosso modo* presuntivi della ricerca, prima che questa venga effettuata, ma non è assolutamente necessario, né, forse, opportuno, che questa raccolta di dati venga per legge affidata completamente ad un ente che, come è stato opportunamente osservato, dispone di un certo numero di piattaforme, di squadre tecniche e così via, e non può certo togliere queste attrezzature da una parte per riversarle su altre zone. È d'altra parte ovvio che la generalità dei ricercatori nel mondo dispone di più mezzi, di più squadre, di più tecnici e, in certi periodi, di più attrezzature usufruibili che non l'ENI.

A me sembra quindi, tenendo presente la distinzione molto netta tra Stato ed ente di Stato (cosa che mi sembra corretto fare), che lo Stato italiano debba riservarsi il diritto di ricerca preliminare, facendolo esercitare a suo giudizio a quei ricercatori – naturalmente primo fra tutti, l'ENI – che offrano maggiori garanzie di fornire risultati validi; in secondo luogo, una volta ottenuti e pubblicati tali risultati, mi sembra che sia assolutamente equo e giusto non escludere – come questo disegno di legge vorrebbe fare – l'ENI dallo sfruttamento dei territori indiziati. Questo disegno di legge difatti, fra l'altro, pone l'ENI in condizione di essere escluso

dallo sfruttamento mentre è obbligato a procedere alla ricerca.

Ricapitolando quindi: riservare allo Stato il compito di prospezione; resi pubblici i risultati, tutti i ricercatori, ivi compreso l'ENI, possono presentare, in condizione di assoluta parità, domande per permessi di ricerca. Questo perché è bene disporre di dati ed anzi, osservando la questione dal punto di vista giuridico, la liberalizzazione della ricerca è conforme all'articolo 4 della Costituzione mentre non è contraria all'articolo 3 della legge istitutiva dell'ENI la formula suggerita, ma non è neppure contraria a quell'articolo la diversa formula che io ora suggerisco.

Desidero ora accennare agli articoli 3 e 6 del disegno di legge, non per presentare degli emendamenti quanto per richiamare alcuni criteri che vedo tradotti in questo provvedimento, criteri cui vorrei contrapporne qualche altro. Quei due articoli prevedono un meccanismo tale per cui da una parte vengono affidati all'ENI grandi compiti, mentre dall'altra gli vien data, come compenso, una quota parte, apparentemente modesta (il 25 per cento), dei territori indiziati su cui l'ENI stesso può esercitare una specie di diritto di prelazione. È questo, a mio avviso, il punto più discutibile del disegno di legge, in quanto, oltre ai grandi compiti, viene previsto un compenso che apparentemente – come ho detto – sembra modesto, ma che sostanzialmente esclude l'attività di privati ricercatori, indipendentemente dagli accordi che possono stipulare con l'ENI.

MERENDA, *Relatore*. Bisogna tener presente che viene introdotto l'istituto della prospezione, quindi quando si parla di ricerca va tenuto conto che in esclusiva all'ENI viene affidata soltanto questa prima parte dell'attività; non è perciò che dalle ricerche vere e proprie vengono esclusi i privati. Dopo la prospezione preliminare i privati possono accedere o direttamente alla ricerca oppure passare prima attraverso la fase di una prospezione più profonda fatta per loro conto.

MARZOTTO. A quanto pare non mi sono spiegato bene. Io ho detto che da una parte l'articolo 3 conferisce all'ENI compiti molto gravosi, affidandogli praticamente tutto il territorio sottomarino da esaminare attraverso la prospezione preliminare: e in questa fase l'ente di Stato ha l'esclusiva. In secondo luogo poi, a compenso di questa attività, lo articolo 6 riserva all'ENI il 25 per cento di diritto di prelazione sui territori da esso esaminati.

E qui vanno segnalati alcuni dati molto importanti. Bisogna infatti ricordare che mediante i metodi geofisici adottati per la prospezione generale in mare è possibile mettere in evidenza le strutture esistenti; la presenza di strutture costituisce, sì, un indizio necessario, ma non sufficiente ai fini di individuare una zona produttiva, come si può benissimo desumere dallo studio pubblicato dall'Agip nel 1959, riguardante la Valle Padana. Da quello studio si ricava in proporzione che la superficie delle strutture rinvenute e perforate dall'ENI è stata di circa 200 chilometri quadrati, mentre l'area riservata in Val Padana all'ENI stesso era di 50 mila chilometri: quindi una percentuale del 4 per cento.

Poiché nel Mare Adriatico, per buona parte, si può affermare esservi la continuazione geologica della Valle Padana, ne consegue che anche in mare la percentuale tra aree strutturate ed aree complessivamente disponibili dovrebbe essere simile a quella della Valle.

Quindi il 4 per cento è l'area utile da ricercare, ed all'ENI viene invece riservato nientemeno che il 25 per cento.

Per fare un esempio, sarebbe come se la proprietaria di un allevamento di galline ovaiole dicesse: « Io dò in esclusiva a Tizio il diritto di andare a ricercare le uova nelle bacinelle delle gabbiette ». È chiaro che chi ricerca le uova dentro le bacinelle delle gabbiette ha grosse probabilità di trovarle, mentre nel resto del pollaio, probabilmente, uova non ce ne saranno, perché oggi gli allevatori di ovaiole riescono ad abituare le galline a fare l'uovo nelle apposite bacinelle.

Quindi, il 75 per cento che resterebbe riservato alla ricerca di terzi – che non siano ENI – in pratica si ridurrebbe a zero.

Si torna allora a quanto ha detto il collega Helfer, che parlava di preminenza assoluta dell'ENI: il quale ENI non aspetta neanche i riguardi che abbiamo noi legislatori, che forse ha avuto il Relatore, e che certamente ha avuto il Governo nel presentare questo disegno di legge, di nascondere – forse per giustificati motivi di rapporti internazionali – questo monopolio di fatto. L'ENI afferma francamente di aver ottenuto una posizione di assoluta preminenza.

A questo punto c'è da chiedersi, come legislatori, se questa preminenza sia nell'interesse del Paese; cioè, se convenga a noi italiani – con tutto il bene che vogliamo all'ENI – ai fini della ricerca e dello sfrutta-

mento degli idrocarburi ancora reperibili, scegliere una pluralità di ricerche su basi effettivamente serie, oppure aiutare sotto banco l'ente di Stato, nella presunzione che esso possa ugualmente trovare il petrolio che è necessario alla nostra economia, riservando, ovviamente, all'ente stesso, con i maggiori rischi, anche maggiori redditi allorché il petrolio o il gas fossero davvero trovati.

C'è poi da esaminare la seconda questione: se sia giusto che lo Stato si spogli del suo potere decisorio, consentendo con questa legge al giudizio arbitrario dell'ENI ogni sua combinazione con società private. Perché se è vero che le collaborazioni poste in essere dall'ENI sono sacrosante, e che bene esso ha operato in questi ultimi anni per diminuire i rischi ed accrescere le risorse tecniche e le probabilità di successo attraverso collaborazioni internazionali, è anche vero che bene farà in avvenire a continuare in una politica tecnica e finanziaria che lo metta al riparo dai guai nei quali potrebbe ancora trovarsi se questi principi venissero disattesi.

Per quanto riguarda l'affermazione del collega Helfer circa il monopolio dell'ENI sulla Valle Padana, mi sembra che questo tema esca dall'oggetto della nostra discussione. Con questo disegno di legge mi sembra difficile introdurre nuovi principi alla legge istitutiva dell'ENI che prevede appunto quel monopolio.

Lasciamo all'ente di Stato ancora qualche anno per vedere che cosa può fare nella Valle Padana e nel mare ad essa prospiciente; il delta del Po, infatti – a giudizio di tecnici di fama mondiale – è una delle zone meglio indiziate per la durezza della sua stratificazione (pare che questo sia uno degli elementi più importanti). Nel delta del Po non solo finora non è stato trovato niente, ma sono state sospese le ricerche da diversi anni. Se adesso tali ricerche verranno riprese, questa è ancora una riprova del fatto che l'attività di ricerca mineraria procede con l'adozione di mezzi tecnici che progrediscono continuamente con l'andare del tempo attraverso conoscenze tecniche che costituiscono un patrimonio sempre in accrescimento per ogni operatore che si occupi di tale attività.

Torno adesso ai due temi principali del mio intervento. Il primo è quello degli eccessivi compiti affidati all'ente di Stato; l'altro, il fatto che, attraverso il 25 per cento, praticamente tutte le zone strutturate sarebbero monopolizzate dall'ENI con diritto di prima opzione. Come abbiamo visto, i terzi, sulla carta, godrebbero del diritto di ricerca sul restante 75 per cento, ma in realtà ad essi rimarrebbero zone talmente poco indiziate da essere probabilmente indotti a rinunciare alla ricerca.

Vi sono poi – per fare qualche altra osservazione – gli articoli 37 e 39 che disciplinano le ipotesi di associazione per l'ENI. Anche qui, ripeto, l'associazione non vuol dire competitività; io trovo invece giusto, da una parte, che l'ENI si consoci, e dall'altra, che sia in concorrenza, o meglio, che tra i vari ricercatori, anche nella piattaforma continentale, sussistano forme di concorrenza, nell'interesse preminente dello Stato italiano.

Quindi, pur riconoscendo che il disegno di legge in discussione presenta alcuni miglioramenti rispetto alla legge del 1957, la critica di fondo che noi gli rivolgiamo è quella di limitare la competitività fra i ricercatori.

MERENDA, *Relatore*. Eppure la legge del 1957 era stata presentata da un suo collega di partito.

MARZOTTO. È vero, ma essa fu profondamente modificata nel corso della discussione. Io ho qui il testo originario presentato dal compianto onorevole Cortese; partecipai anche quella volta a tutta la discussione, e so bene quanto modificato il testo sia risultato alla fine. Comunque, è una legge che noi votammo, nonostante tutto.

Oltre la scarsa competitività prevista, dicevo, si può rimproverare a questo disegno di legge l'eccessiva discrezionalità di decisione concessa all'ente di Stato, spogliando il potere pubblico, il Governo, gli organi di controllo, di quella facoltà di scelta della politica da seguire che dovrebbe invece essere loro lasciata.

Qualsiasi ente si viene a trovare in condizioni ben diverse, a seconda che sia inquadrato in una legge o in un'altra, a seconda che disponga di determinati poteri o meno. Degli eccessi di potere che hanno caratterizzato un certo periodo di condotta dell'ENI e che sono fortunatamente cessati non sono forse responsabili anche i legislatori che hanno posto l'ente in condizioni di indiscriminata libertà di scelta?

Vi sarebbero poi altre piccole cose marginali da rilevare, sebbene di una certa importanza. Per esempio non sono fissati i termini e le scadenze per le ricerche. Mi sembra poi che stabilire un anno di termine per iniziare i lavori, soprattutto per una campagna di ricerche che richiede l'elaborazione di dati con cervelli elettronici, sia un po' troppo.

Bisognerebbe anche stabilire che le *royalties* per un certo periodo possono essere versate in natura, dopodiché si dovrebbero pagare attraverso la traduzione del materiale estratto in moneta sonante.

Condensando queste osservazioni, appare chiaro che noi auspichiamo alcuni sostanziali emendamenti al disegno di legge, nel senso di promuovere una maggior competitività nello sfruttamento almeno delle platee continentali, dove il rischio è alto ed i problemi tecnici sono molto numerosi. Occorre dare la possibilità di un'operosa partecipazione a tutti quei ricercatori che potranno in un congruo termine di tempo occuparsi di questa piattaforma.

Non possiamo attenderci naturalmente la gallina che fa le uova d'oro, ma dobbiamo tener presente che questa platea è zona fortemente indiziata, per cui mi sembra sia necessario trovare il metodo più rapido e più pratico per arrivare alla formazione della cosiddetta torta. Solo quando vi saranno in funzione i pozzi di petrolio, potranno intervenire successivamente leggi per regolare più vantaggiosamente tutta la materia.

È importante che all'inizio di un'attività di ricerca si lasci campo aperto ed un ragionevole periodo di sfruttamento alla pluralità indiscriminata dei ricercatori, in modo da accelerare e favorire le ricerche.

MALFATTI FRANCESCO. Dopo la legge n. 6 del gennaio 1957, che disciplina la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in terraferma, si era avvertita da tempo l'esigenza di giungere ad una disciplina per quanto riguarda la piattaforma continentale.

È già stato rilevato, mi sembra nella relazione, che molti paesi hanno già definita una disciplina *ad hoc*, mentre da noi ancora nulla si è concluso in questo senso. Non è che nel passato non siano stati fatti dei tentativi. Già nella seconda legislatura fu presentato un disegno di legge governativo (dall'allora Governo Segni) che però era diretto soltanto a definire la piattaforma continentale ed in seguito vi fu un tentativo, questa volta più organico, del ministro liberale Cortese, nel 1957. Questi tentativi però non giunsero in porto, tanto è vero che oggi noi siamo chiamati a discutere questo provvedimento.

Come consolazione per questo ritardo si è detto che noi potremo usufruire, nel preparare e definire la nostra legge, dell'esperienza dei numerosi paesi che ci hanno preceduto, tanto che, a detta di alcuni, la nostra dovrebbe essere la migliore in assoluto rispetto a quelle di tutti gli altri paesi del mondo.

Dal 1957 ad oggi si è molto dibattuto questo argomento e non solo con tentativi sul piano legislativo, ma anche e sopratutto sulla stampa e nel corso di numerosi convegni. Uno di questi, particolarmente interessante, è stato quello tenuto a cura dell'ISLE nel 1964. Non va dimenticata poi l'opera della Commissione Oggioni, che ha predisposto lo schema dell'attuale disegno di legge, e la cui relazione conclusiva sarebbe stata per noi interessante conoscere, anche se buona parte di essa è integralmente recepita nella relazione che accompagna il disegno governativo.

Premetto subito che la mia parte politica è di larga massima favorevole ad una disciplina della materia, come del resto ho già implicitamente ammesso lamentando il ritardo con cui ci si accinge ad intervenire in questo campo.

Circa invece il contenuto della particolare disciplina a noi proposta, colpisce immediatamente il fatto che nel disegno di legge in discussione si stabilisca una particolare condizione di favore per l'ENI, cosa su cui siamo perfettamente d'accordo, anche se forse non sarebbe stato male aprire una discussione su quello che oggi è diventato l'ente di Stato.

Vorrei ricordare ai colleghi la polemica accesa in modo piuttosto violento, sopratutto dopo la morte di Mattei, tra Cassese e Briatico sul « Ponte », polemica che, insieme a molta altra parte della pubblicistica italiana, ci ha messo in grado di acquisire molte conoscenze, dati e teorie a proposito della materia di cui oggi ci occupiamo.

Tornando al contenuto della disciplina proposta, noi siamo senz'altro favorevoli alla definizione della piattaforma continentale, tanto più che da una tavola di legislazione comparata che ho consultato risulta che in tutti i paesi del mondo – tranne alcune modifiche formali per quelli retti da monarchia – ci si regola come abbiamo fatto noi, dicendo cioè che il diritto di ricerca appartiene allo Stato; il che mi sembra del tutto giusto.

Inoltre siamo d'accordo sull'affidamento in esclusiva all'ENI della prospezione superficiale, così come sul criterio di riservare a tale ente fino al 25 per cento delle aree individuate perché vengano poi ad esso affidate per una prospezione più approfondita.

Vorrei inoltre proporre alla riflessione della Commissione, senza però farne una questione fondamentale, che in un suo studio ufficioso l'ENI contemplava la possibilità di ottenere il diritto di prelazione su una certa quota delle aree che man mano verranno

aperte alla ricerca. L'ENI, evidentemente *pro domo sua*, diceva: « quota che potrebbe variare tra un quarto e un terzo del totale ». La mia parte politica sarebbe quindi favorevole ad esaminare la possibilità di elevare la percentuale riservata all'ENI dal 25 al 30 o anche al 33 per cento.

Siamo anche favorevoli al diritto attribuito all'ENI di concorrere dopo due anni anche per le altre aree, nonché alla possibilità per l'ENI stesso di provvedere alla costituzione di società controllate o collegate, anche se l'articolo che stabilisce questo principio richiama anche la contitolarità eventuale di tali società collegate con altre, sul che non siamo d'accordo. Siamo invece d'accordo sulla necessità di prevedere incentivi fiscali, visto anche che il carico fiscale per la ricerca previsto dalle nostre leggi è nettamente superiore a quello di altri paesi.

Il nostro Gruppo è pure favorevole a stabilire delle proroghe; si tratterrà poi di stabilire in sede di emendamenti se sia il caso di mantenere o meno gli attuali limiti, sia per i permessi che per le proroghe.

Siamo d'accordo infine sulla necessità di stabilire dei canoni superficiali e delle quote di conferimento (*royalties*).

Abbiamo invece delle perplessità su tre punti. Innanzi tutto l'ammissione alla ricerca di cittadini e società straniere, purché sia salva la reciprocità, anche se ne comprendiamo tutto il significato di carattere economico, anche cioè se ci rendiamo conto che questa può essere un'ottima arma in mano all'ente di Stato; a questo proposito ci riserviamo di presentare, al momento opportuno, alcuni emendamenti.

Altre perplessità le abbiamo sull'istituto della contitolarità e sulle modifiche alla legge petrolifera del 1957. A proposito del primo di questi problemi presenteremo degli emendamenti per sottoporre alla Commissione, ad esempio, l'opportunità di escludere dalla contitolarità tutte quelle aree, naturalmente tra le maggiormente indiziate dopo la prospezione superficiale, che a nostro avviso dovrebbero essere sfruttate in esclusiva dall'ENI, che dovrebbe autonomamente e singolarmente occuparsi di esse.

In secondo luogo – e questo riguarda le aree cui l'ENI può aspirare dopo due anni – sarebbe a nostro avviso opportuno concedere all'ente di Stato la facoltà di associarsi con terzi, ma in posizione di maggioranza, dando infine allo stesso ENI la facoltà di partecipare in posizione di parità allo sfruttamento di giacimeni rinvenuti da altri operatori.

Circa poi le modifiche da apportare alla legge del 1957, noi affrontammo preliminarmente la questione, allorché alla richiesta di passaggio del disegno di legge in sede legislativa si oppose la necessità di depurarlo preliminarmente dalle deleghe in esso contenute (argomento questo di ordine tecnico-formale su cui ci siamo trovati perfettamente d'accordo). Era anche consequenziale che il Governo, dal momento che ritirava le deleghe, dovesse predisciplinare quanto a tali deleghe era stato in precedenza demandato di disciplinare: al Governo quindi si presentavano due alternative, e cioè disciplinare la materia direttamente nel presente disegno di legge o farne invece oggetto di un provvedimento a sè stante.

Non è che noi avanziamo obiezioni di carattere formale di fronte al fatto che si è scelta la prima via (contestualità), ma vorremmo far rilevare che non è scelta da poco, in quanto si deve intervenire sulla quasi totalità della legge del 1957. Ora, siccome nella relazione si afferma che il presupposto dal quale si era partiti nel 1957 era che l'Italia sembrava un secondo Medio Oriente (cosa che si è dimostrata infondata data la modestia dei nostri giacimenti) e che pertanto si deve modificare la legge per consentire anche interventi alla iniziativa privata, noi potremmo anche essere d'accordo con questa affermazione di ordine generale ma avremmo gradito – ed in tal senso avanzo proposta formale – che si fosse provveduto ad effettuare preliminarmente una illustrazione complessiva delle modifiche proposte.

Vorremmo avere dati piuttosto probanti – ci saranno senz'altro – sul modo come ha operato la legge petrolifera vigente dal 1957 fino ad oggi. Vorremmo sapere qualcosa di più in ordine al principio generale su cui la legge del 1957, avrebbe dovuto operare e che è invece venuto a mancare, ed infine avremmo desiderato notizie su di una serie di dati e di esperienze che potrebbero esserci utili alla comprensione di quegli emendamenti che sono stati presentati dal Governo per la modifica di quella legge.

Vorremmo poi dirè qualche cosa sul parere della V Commissione. Al punto primo si parla della possibilità dell'ENI di procedere alla prospezione anche con società collegate e mi pare che la V Commissione affermi che bisogna estendere il collegamento alla ricerca e alla coltivazione. Inoltre, mi pare che la V Commissione parli di maggioranza azionaria: questa è una questione di carattere

formale facilmente superabile, perché in questo caso non si può parlare di maggioranza azionaria, ma di maggioranza nella compartecipazione. Ma questo, ripeto, è un aspetto giuridico-formale facilmente superabile.

Al punto secondo del parere si afferma che la delega legislativa non potrà intaccare la esclusiva dell'ENI sulla Val Padana. Comunque, la mia parte politica è d'accordo e desidera che questo principio risulti chiaro nel contesto della legge la quale deve operare in tutte le zone al di fuori della tabella A della legge istitutiva dell'ENI del 1953. Comunque, può darsi che siano nate alcune preoccupazioni nella Commissione bilancio che avremmo potuto fare anche nostre e che sarà bene mettere in chiaro.

Circa il punto terzo del parere, mi pare che sia da studiare se convenga meglio stabilire il diritto di prelazione per l'ENI o l'obbligo dell'opzione per i privati. È ovvio che il diritto di prelazione, in questo caso, sarebbe meno pesante per gli operatori privati.

Abbiamo anche esaminato un altro aspetto di questo disegno di legge su cui vorremmo qualche chiarimento. Risulta che ci sono dei diritti consolidati sul sottofondo marino intorno alle isole, diritti che sono esercitati dalle Regioni siciliana e sarda (leggi regionali del 1950 e del 1959). Credo che la potestà legislativa alle Regioni in materia di miniere sia stata concessa in base allo statuto speciale. Ci sono arrivato così, a lume di naso; perché la Costituzione esclude questa competenza. La norma costituzionale prevede soltanto una competenza ordinaria regionale per cave e torbiere.

Nel disegno di legge in discussione c'è un articolo, il 53, nel quale è detto: « Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria e del commercio ». E, all'articolo 54, si prevede anche un vantaggio per la regione, perché delle *royalties* ottenute un terzo viene riservato alla regione interessata, purché essa si impegni a reinvestire questo terzo in opere per lo sviluppo dell'attività economica e industriale.

La domanda che ora vorrei porre è questa: tutto ciò è predisposto nell'ambito dei poteri del Parlamento oppure è stata intavolata una trattativa, una discussione con la Regione sarda e con quella siciliana? Ne sanno qualche cosa? Si dovrebbe presumere di sì, perché questo disegno di legge dovrebbe essere a loro conoscenza.

Comunque, io gradirei che su questa questione ci si potesse dire qualche cosa.

Circa gli investimenti fiscali, il provvedimento prevede che la parte degli utili non superiore al 50 per cento sia esente dalla ricchezza mobile, categoria B, se investita. Diversamente, agirebbe la soprattassa del 50 per cento dell'imposta stessa.

Noi qui sorvoliamo di proposito una questione cui del resto si accenna nel disegno di legge ed è la questione del controllo. All'articolo 34 si dice che potrà essere imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo. Può darsi che per questa legge sorga qualche esigenza in più. Fra l'altro, si tratta di confrontare il nostro congegno con altri congegni, in altri paesi. In Francia, per esempio, si hanno due parametri: si fa pagare o il 27,5 per cento dell'ammontare delle vendite delle materie prime o il 50 per cento dell'utile netto imponibile. Se reinvestiti, lo stesso 27,5 per cento dell'ammontare delle vendite e lo stesso 50 per cento dell'utile netto imponibile sono esenti dall'imposta sul reddito. Può darsi che ci siano altri sistemi, indubbiamente; si tratta soltanto di studiarli.

Circa le quote del conferimento (le *royalties*), il professor Ilardi prevedeva due casi: un caso, che mi pare vi sia noto, collegato strettamente al fisco, prevedeva il pagamento dell'equivalente del 13,5 per cento sulla produzione lorda. Se il totale delle somme versate allo Stato, per imposte, canoni superficiali, quote di conferimento, eccetera, risultava inferiore agli utili netti di tutte le concessioni del titolare, si aggiungeva un'addizionale mineraria pari alla differenza del 50 per cento degli utili sul totale delle somme pagate. Se superiore, l'eccedenza veniva defalcata dalle imposte. Questo è un congegno di forte collegamento agli incentivi fiscali.

Il secondo caso prevede il pagamento di un 12,5 o 13,5 per cento in una misura fissa e in alternativa al canone superficiario. Evidentemente se i canoni superficiari sono maggiori, si adotta il canone più favorevole.

Circa gli *standards*, cioè, la materia è piuttosto controversa, in quanto vi sono quote di *royalties* che in alcuni paesi oscillano intorno al 12,5 per cento, mentre in altri rimangono al di sotto del 6 per cento.

HELFER. Dipende dalla fertilità del giacimento.

MALFATTI FRANCESCO. Sì, probabilmente la causa della diversificazione è quella. Comunque, dicevo, è molto difficile stabilire mediamente uno *standard* internazionale. Ilardi parlava del 12,5 per cento, mentre il presente provvedimento ha stabilito una quota dell'8 per cento per gli idrocarburi liquidi e del 5 per cento per gli idrocarburi gassosi.

Prima di terminare, vorrei dire, e non a fini di polemica ma soltanto per chiarire le idee a noi stessi e anche per stabilire il valore di alcuni apprezzamenti, qualcosa a proposito di alcune affermazioni del collega Helfer, marginali, è vero, ma su cui desidero egualmente un chiarimento. Egli infatti, pur riconoscendo per primo che ciò riguardava non l'argomento in esame (legge del 1957) bensì la legge del 1953 istitutiva dell'ENI, si chiedeva se non fosse il caso di rimettere addirittura in discussione l'esclusiva dell'ENI per la Val Padana, portando a sostegno di questa sua tesi – e di questo bisogna dargli atto – un argomento che, per la verità, non era di natura politica ma di carattere squisitamente tecnico. Egli difatti sosteneva che, poiché stanno per esaurirsi i giacimenti metaniferi e considerato che vi è forse la possibilità di ritrovamenti di petrolio a grande profondità (come affermano alcuni geologi) per la cui ricerca sono necessari notevolissimi mezzi di investimento, non sarebbe forse male liberalizzare almeno in parte anche questo settore, dando la possibilità all'ENI (da solo o con altri) e anche ad altre società di impegnarsi in questa più onerosa ricerca.

L'ENI però, da quanto mi risulta, ha affermato e continua ad affermare – anche se diverso comportamento non ci si poteva certo aspettare – di avere la possibilità di poter eseguire in proprio anche questo tipo di ricerche. Credo quindi, per i motivi di carattere formali segnalati dal collega Helfer ed anche per queste considerazioni provenienti dal più diretto interessato, che si tratti di una questione comunque prematura.

HELFER. Se il collega Malfatti mi permette un'interruzione, vorrei ricordare che l'ENI ha già tentato con due pozzi profondi in Italia, anche se con poca fortuna. Nel Gargano infatti è sceso fino a 5.000 metri per poi incontrare una struttura verticale che non ore niente; l'altro tentativo è stato fatto a Budrio egualmente senza successo.

Ciò significa quindi che l'ENI ha tutte le possibilità tecniche per questo tipo di esplorazioni: si tratta solo di decidere se il costo vale il possibile risultato.

MALFATTI FRANCESCO. Oltre a ciò, si dovrebbero anche valutare le possibilità di estensione della ricerca, ove questa fosse liberalizzata.

Circa l'obiezione sollevata nel precedente intervento dal collega Marzotto a proposito del fatto che con l'attuale disegno di legge si darebbe all'ENI, con l'esclusiva della prospezione, la possibilità di « scremare » le aree migliori, quelle cioè maggiormente indiziate, io credo, pur non essendo un tecnico, che anche in questo senso dovremmo agire con una certa cautela. L'esperienza infatti ci ha dimostrato che nonostante l'esclusiva concessa all'ENI in Val Padana questo ha scremato ben poco; o meglio, molto si è ottenuto, ma soltanto metano, mentre si parla ancora della probabile esistenza a grande profondità di giacimenti petroliferi; il che significa che dopo moltissimi anni sussistono ancora delle notevoli possibilità.

Secondo noi quindi deve restare ben fermo il diritto di esclusiva di prospezione preliminare per l'ENI. Inoltre noi crediamo che nonostante il fatto che sarà concessa all'ente di Stato la concessione sul 25 per cento delle aree indiziate, rimarrà egualmente un margine notevole per l'intervento privato, il che ci porta ad essere favorevoli al mantenimento del diritto di prelazione e ad un esame della possibilità di un eventuale aumento della quota di esclusiva attualmente prevista da questo provvedimento.

Un'ultima osservazione, del tutto *a latere* di questo intervento, che può meglio definirsi una raccomandazione, in base anche ai risultati di quel convegno dell'ISLE di cui parlavo prima: noi abbiamo in questa materia 5 leggi speciali (tra nazionali e regionali), 2 leggi minerarie generali (una nazionale e una regionale) e due regolamenti tipo (uno nazionale e uno della Regione siciliana), il che ci porta a credere nell'opportunità di giungere ad un testo unico.

Tornando un momento ai diritti di prelazione e di opzione, di cui ho parlato in riferimento all'ENI, mi sembra che nel parere della V Commissione si parli di parità di condizioni, concetto insito nel concetto di prelazione, ma non in quello di opzione. A nostro avviso, quindi – ed ho finito – si tratterebbe di stabilire un parametro per la fissazione dei prezzi. Anche l'ENI è del parere che « il prezzo di cessione dovrebbe essere calcolato nel modo usato per stabilire il valore della produzione: la legge dovrebbe prevedere con precisione il metodo

di calcolo, sia per i gas, sia per il petrolio greggio ».

HELFER. Con un'osservazione, però, e cioè che il costo di produzione varia moltissimo da giacimento a giacimento, il che impedisce di stabilire un costo assoluto e generale.

MALFATTI FRANCESCO. Si potrebbero però senz'altro stabilire dei criteri di calcolo, dei parametri base.

PRESIDENTE. A questo punto, non essendovi altri iscritti a parlare, si dovrebbe dichiarare chiusa la discussione generale; tuttavia, poiché il collega Di Vagno mi aveva comunicato la sua intenzione di prendere la parola in questa discussione ma purtroppo oggi è assente per motivi di salute, vorrei lasciare a questo collega, e anche a qualcun altro, la possibilità di intervenire nel corso della prossima seduta.

Per conciliare quindi l'esigenza di una discussione meditata, accurata e approfondita con quella di giungere senza eccessivi ritardi alla conclusione della discussione in sede legislativa del disegno di legge, io credo che potremmo anche fissare un termine per la presentazione degli emendamenti: se non vi sono obiezioni penso che potremmo essere d'accordo sulla data del 21 maggio, anche per dare al Relatore ed al rappresentante del Governo il tempo di meditare su tali emendamenti e di tenerne conto nella loro replica che dovrà tenersi, inderogabilmente, entro la fine del mese di maggio.

Se non vi sono obiezioni, può così rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Cervone e Lettieri: Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (3052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al secondo punto la discusisone della proposta di legge n. 3052 di iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati ».

Il relatore, onorevole Girardin, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIRARDIN, *Relatore*. Nell'illustrare questa proposta di legge n. 3052, è necessario fare una premessa. Attualmente non esiste una disciplina legislativa per la vendita al minuto di questo tipo di beni di consumo; e questo, ritengo, sia una lacuna proprio nel momento in cui si è affermato nel mercato il consumo degli alimenti surgelati che sono molto richiesti e variamente offerti dall'industria italiana e straniera, e le cui vendite sono in continuo, progressivo aumento.

La conservazione alimentare in regime freddo è il sistema che consente di conservare per lunghissimo periodo i generi alimentari, mantenendone inalterate le proprietà nutritive e facilita una calmerazione dei prezzi, soprattutto evitando o contenendo le oscillazioni stagionali e favorendo, in tal modo, sia i consumatori che i produttori agricoli.

In carenza di legislazione in materia, si è tentato, con la circolare del 5 novembre 1966 del Ministro dell'industria, di disciplinare in via amministrativa e per analogia la materia della vendita al pubblico dei prodotti surgelati. Infatti, questa circolare del novembre 1966 impartisce disposizioni ai prefetti, e per essi alle amministrazioni comunali competenti, per erogare le licenze con cui i prodotti surgelati vengono fatti rientrare nella ampia categoria degli alimentari conservati, in quanto la surgelazione può essere considerata una particolare tecnica di conservazione, la quale richiede però che il prodotto ad essa sottoposto venga successivamente e costantemente mantenuto, fino al momento del consumo, a bassa temperatura.

Pertanto – continua la circolare del Ministro Andreotti – la vendita dei prodotti alimentari surgelati deve considerarsi consentita, oltre agli esercizi la cui licenza comprenda tale specifica voce, anche a tutti i negozi di generi alimentari in possesso di licenza di commercio comprendente la voce prodotti alimentari conservati. Ancora a norma di tale circolare, la vendita dei prodotti alimentari surgelati è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità sanitaria, del possesso, da parte dei singoli esercizi, degli appositi contenitori frigoriferi occorrenti per mantenere i prodotti stessi alla temperatura necesaria per la loro conservazione.

Come ben si comprende da questa circolare, il Ministero dell'industria e commercio aveva diramato disposizioni che adesso dovrebbero assurgere alla dignità di legge.

Un'altra circolare del Ministero dell'industria del 14 settembre 1964 (Ministro Medici) impartiva disposizioni interpretative della legislazione esistente per quanto riguarda l'allargamento della gamma di prodotti che i singoli negozi hanno la facoltà di vendere. Praticamente, questa nuova impostazione del regime di vendita dei prodotti alimentari, pur non escludendo la specializzazione commerciale, tende a facilitare e agevolare l'allarga-

mento della gamma merceologica degli esercizi di vendita di generi alimentari.

È questo il risultato delle nuove esigenze di organizzazione del sistema di distribuzione al minuto, di cui i supermercati sono un tipico esempio.

La proposta di legge al nostro esame tende sostanzialmente a disciplinare la vendita dei prodotti alimentari surgelati al pubblico stabilendo che la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (articolo 1) è consentita, senza alcuna limitazione di gamma merceologica, a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che vendano prodotti agricoli e alimentari, comunque conservati. Agli articoli 3 e 6 si propone di stabilire che il rilascio della licenza per la vendita di prodotti surgelati è subordinato esclusivamente a condizioni di ordine igienico e sanitario.

L'articolo 2 della proposta di legge tende a definire il prodotto surgelato e quindi a delimitare il campo di applicazione delle norme in discussione. Secondo tale articolo nella voce « alimenti surgelati » rientrerebbe ogni tipo di alimenti, purché confezionati all'origine, conservati in regime di freddo ad una temperatura costante uguale o inferiore a meno 18 gradi centigradi, la quale sia stata mantenuta fino al momento della vendita al consumatore.

Mi sembra che la definizione possa rispondere alle esigenze, anche se bisognerà stabilire un efficace sistema di controllo nei successivi momenti della produzione, della vendita e del consumo, nonché prevedere le eventuali norme, da iscrivere sulla confezione, per la conservazione presso le famiglie e per la eventuale cottura e somministrazione del prodotto. A mio parere queste norme, che non sono contenute nella proposta di legge, bisognerebbe rimandarle al regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Ritengo che, in attesa di rinnovare completamente la disciplina del commercio al dettaglio dei generi alimentari, sia bene cominciare ad attuare una prima liberalizzazione delle licenze di vendita degli alimenti surgelati che, essendo un tipo nuovo di alimenti, almeno per confezione, non costituisce una riforma e non tocca le posizioni acquisite, ma disciplina un settore « nuovo » in tutti i sensi.

Riservandomi di proporre, nel corso della discussione degli articoli, alcuni emendamenti al testo, invito la Commissione ad approvare senz'altro questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CERVONE. Come primo presentatore della proposta di legge vorrei fare alcune brevi considerazioni, riallacciandomi a quanto detto dall'onorevole relatore.

In effetti all'articolo 2 è stata fatta una semplice elencazione di alcuni tipi di prodotti surgelati, ma, visto che ciò può creare delle difficoltà, propongo di sopprimere quella parte dell'articolo 2, demandando al regolamento da emanarsi dal Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero della sanità, una dettagliata ed esauriente elencazione dei prodotti.

Conseguentemente, si dovrebbe anche provvedere a modificare l'articolo 3, con la soppressione delle parole: « che saranno fissati con un regolamento da emanarsi – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge – da parte del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero della sanità ».

Infine propongo che si introduca nel provvedimento un articolo 3-*bis* attraverso cui si stabiliscano con precisione l'oggetto e gli obiettivi di tale decreto. Formulo immediatamente e trasmetto appena possibile alla Presidenza e al Relatore il testo di questo nuovo articolo.

ROMUALDI. Premesso che sono d'accordo sull'importanza commerciale degli alimenti surgelati e quindi sulla opportunità di una loro regolamentazione, vorrei sapere, a titolo di chiarimento, se è stata presa in considerazione la necessità di garantire che in ciascun punto di vendita e in ogni momento gli alimenti surgelati siano venduti appunto con questa qualifica. E ciò perché questo non sempre avviene, anzi spesso gli alimenti surgelati sono venduti come freschi, il che è notevolmente pericoloso, in quanto l'alimento surgelato, una volta riportato a temperatura normale deve essere rapidamente consumato altrimenti può divenire tossico, senza parlare poi del fatto che ci si trova di fronte ad una patente violazione del Codice penale.

Ecco perché io chiedo alla Commissione di prendere in considerazione anche questo particolare problema. Sono d'accordo sull'utilità e l'opportunità di incrementare la vendita di questo genere di prodotti – che saranno in futuro gli alimenti comuni di tutta la popolazione – però tutto questo deve essere fatto prendendo tutte le precauzioni necessarie in un settore particolarmente delicato come questo.

OLMINI. Anche noi siamo d'accordo sul principio base della legge, cioè sulla libera-

lizzazione della vendita degli alimenti surgelati. È, infatti, l'allargamento della gamma dei prodotti di vendita un criterio che dovremmo applicare più frequentemente, anche e soprattutto qualora il Ministero affrontasse il problema della disciplina generale del regime delle licenze.

Sono peraltro più pessimista del Relatore circa le possibilità di diffusione di questi prodotti, in quanto la mia esperienza mi suggerisce che il consumatore italiano si avvicinerà con molte maggiori riserve di quelli di altri paesi a questo tipo di consumo.

Circa il contenuto della proposta di legge vorrei fare un'osservazione all'articolo 3, nel quale viene previsto un regolamento *ad hoc* per fissare i requisiti sanitari necessari per la vendita dei surgelati; ora io non vedo quali requisiti occorrano per vendere in un contenitore frigorifero proprio i prodotti che sono più facilmente vendibili, dal punto di vista sanitario, di altri. Tanto più che all'articolo 6 già si prevede un intervento di carattere igienistico attraverso i regolamenti locali, e quindi non si farebbe che ripetere lo stesso concetto in due punti diversi della legge. Inoltre l'articolo 3 potrebbe anche fornire elementi per una discriminazione che non riesco a comprendere, anche tenuto conto che all'articolo 4 è già prevista la presenza obbligatoria di apparecchiature frigorifere di un certo tipo. Il discorso naturalmente cambierebbe se venisse accolta la proposta del collega Cervone di sopprimere all'articolo 2 l'elencazione ora esistente dei vari tipi di prodotto.

In questo caso si potrebbe sopprimere la parentesi all'articolo 2, evidentemente definendo come prodotto surgelato tutto quello che lo è all'origine ed a quella temperatura. Quindi, noi proporremo un emendamento soppressivo dell'articolo 3.

BALDANI GUERRA. In linea di massima concordo con questa proposta di legge, perché essa porta all'allargamento della libera vendita dei prodotti surgelati, vecchio obiettivo degli operatori economici che operano in questo settore e quindi la riserva ora sollevata dal collega Olmini mi pare assai fondata. È indubbio che se noi riusciamo a dare la possibilità a tutti gli operatori di poter disporre di una adeguata attrezzatura, che consenta di conservare il prodotto alla temperatura di meno 18 gradi centigradi, noi diamo un notevole contributo a un maggior ordinamento del settore distributivo. Quindi, io vorrei esprimere le mie riserve sull'articolo 3 che richiama un Regolamento da emanarsi da parte del Ministero entro 90 giorni, e cioè vorrei che non si ponessero delle limitazioni a che questo provvedimento diventasse valido solo per la grande rete distributiva tradizionale. Quindi, se il Sottosegratario e il Relatore dovessero dimostrare che queste mie preoccupazioni non debbano sussistere il provvedimento meriterebbe ampiamente di essere approvato; devono cioè dimostrare che l'articolo 3 non ha quell'obiettivo.

Detto questo, esprimo il mio consenso sul principio informatore della proposta di legge.

MERENDA. Esprimo, a nome del mio gruppo, l'adesione a questa proposta di legge. Ho ascoltato l'intervento degli altri colleghi e indipendentemente dalle considerazioni obiettive che, a mio giudizio, rendono opportuno e utile il mantenimento dell'articolo 3 – perché vi sono alcuni requisiti obiettivi di carattere igienico, che devono essere necessariamente richiesti per la vendita dei prodotti surgelati – non credo sia opportuno autorizzare i mercati rionali, quelli all'aperto insomma, alla vendita di questi prodotti, vendita che dovrebbe essere sempre accompagnata da determinate norme igieniche.

Ma indipendentemente da questo, nel momento in cui ci dichiariamo d'accordo sulla soppressione delle parole fra parentesi all'articolo 2, rendiamo necessario il mantenimento dell'articolo 3, nel quale si prevede il regolamento che non solo dovrà fissare le disposizioni di carattere igienico, ma anche fornire l'elenco dei prodotti che potranno essere venduti come surgelati.

C'è un'altra cosa sulla quale ho riflettuto in questo momento ed è l'osservazione fatta dal collega Romualdi a proposito del pericolo che può venire da persone disoneste, da operatori scorretti, i quali comprano i prodotti surgelati, li disgelano e poi li vendono come prodotti freschi. Il pericolo esiste, non lo metto in dubbio, però non credo possa essere oggetto di regolamento da parte nostra in questa sede. Qui noi ci dobbiamo preoccupare di disciplinare le possibilità di distribuzione del prodotto. Qualora si verificassero le eventualità paventate dal collega Romualdi, ci troveremmo di fronte ad una fattispecie caratteristica di frode in commercio prevista e punita dal Codice penale.

Data la pericolosità del fatto specifico surgelati, si protrebbero semmai prevedere delle pene più gravi, ma non credo che noi ci possiamo imbarcare in questa indagine senza aver chiesto il parere della Commissione giustizia, in una discussione di questo genere. Ritengo

perciò che, allo stato attuale, si possa approvare – con gli emendamenti preannunciati dal Relatore e dal presentatore – la proposta di legge così com'è e votare alla fine un ordine del giorno attraverso cui richiamare particolarmente l'attenzione del Ministero dell'industria e del Ministero della sanità, affinché dispongano di mezzi di accertamento più rigidi per evitare che questo pericolo si concretizzi.

In conclusione, io ritengo che non sia possibile disciplinare penalmente questa materia, che è già disciplinata, come dicevo prima, dal Codice penale.

DEMARCHI. Per ovviare alla preoccupazione dei colleghi, basterebbe dire che i prodotti surgelati devono essere venduti confezionati. I macellai, per esempio, non possono vendere carne né congelata né surgelata, appunto perché non è confezionata.

A tal proposito vorrei proporre che nell'elenco di cui all'articolo 3 fossero escluse le carni ovine, bovine, suine ed equine, ad eccezione delle carni di pollo e di coniglio. Secondo le leggi vigenti, il pollo è una carne e se noi lasciamo nel testo la parola « carne », non si avrebbe la possibilità di colpire coloro che vendono i polli disgelati come freschi.

TITOMANLIO VITTORIA. Secondo me dovrebbero essere abbreviati i tempi di entrata in vigore della legge, perché, mentre all'articolo 3 si dice che il titolare della licenza « dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendite che risponda ai requisiti igienico-sanitari minimi necessari per il commercio degli alimenti surgelati, che saranno fissati con un Regolamento da emanarsi entro 90 giorni », nell'articolo 6 si dice poi: « i regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza ». Allora io devo pensare che prima dovrà essere emanato il Regolamento nazionale, quindi l'autorità locale potrà concedere l'autorizzazione ad aprire il negozio e via di seguito. Ora, mi pare che così andiamo avanti per un anno e qualche cosa di più.

Vorrei far notare che quando un Ministero deve emanare un regolamento entro 90 giorni molte volte se ne passano sei sette mesi. Quindi, secondo i criteri fissati dal Regolamento, sarà data l'autorizzazione ad aprire il negozio da parte dell'autorità locale. Perciò, penso, che tutta questa materia vada meglio coordinata ed abbreviata portando a 60 i giorni previsti all'articolo 3.

Vorrei infine chiedere al Relatore se a suo parere i regolamenti comunali di cui all'articolo 6 possono modificare le disposizioni del Regolamento ministeriale.

BALDI CARLO. Prendo la parola solamente per aderire all'ordine del giorno Merenda, con cui si chiede al Governo di esercitare un severo controllo su questa delicata materia.

Vorrei inoltre far osservare che qui oggi è stata fatta una certa confusione tra surgelamento e congelazione, che sono due cose del tutto diverse, la prima idonea sopratutto a conservare gli ortofrutticoli e il pesce, la seconda la carne; la differenza tra i due sistemi sta sopratutto nel fatto che per il surgelamento occorre sottoporre i prodotti al procedimento di conservazione non più di tre ore dopo la raccolta (o la pesca, beninteso) e che inoltre i prodotti stessi vanno in seguito mantenuti ad una temperatura costante molto bassa, almeno al di sotto dei meno 18 gradi centigradi.

Un particolare controllo dovrà essere sopratutto esercitato in caso di concessione di permessi di vendita a esercenti in mercati rionali, dove credo sia particolarmente difficile poter mantenere una temperatura costante così bassa; dico costante, perché questo è un dato importante, visto che il prodotto si altera notevolmente se la temperatura viene fatta salire oltre il limite minimo, anche se poi venisse nuovamente riabbassata.

OLMINI. Chiedo scusa al Presidente se ho già parlato, ma mi si consenta una postilla al collega Baldi. Se si vogliono veramente conseguire le finalità della proposta di legge occorre lasciare al solo Comune la possibilità di intervenire, come previsto dall'articolo 6. Nel caso limite, citato dal collega Baldi, di vendita in mercatini o a carattere ambulante di prodotti surgelati, non credo che possano non venir rispettati i regolamenti comunali di polizia sanitaria. Voler quindi introdurre un regolamento particolare significa, a mio avviso, porre in essere ingiustificate discriminazioni e non favorire, in fondo, quello che invece s'intende favorire, e cioè il largo consumo di questi prodotti.

Credo quindi sia giusto sopprimere l'articolo 3 e insisto sul già preannunciato emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GIRARDIN, *Relatore*. Mi dichiaro subito d'accordo sulle modifiche agli articoli 2 e 3 e sull'inserimento dell'articolo 3-*bis* proposto dal presentatore Cervone.

Il collega Romualdi ha chiesto che si tenga conto della necessità di eliminare le frodi

in questo settore, ma faccio presente che il prodotto surgelato può essere venduto soltanto confezionato, non sfuso. Inoltre – e questo risponde anche alle osservazioni del collega Demarchi – l'articolo 2 precisa che i prodotti in parola devono essere venduti confezionati all'origine e conservati in regime di freddo particolare. Come ho già detto, per rendere ancora più sicuro il consumo di questi prodotti, propongo di stabilire obbligatoriamente che le confezioni devono anche portare le istruzioni per la conservazione nell'ambito della famiglia acquirente, nonché per la cottura e il consumo.

ROMUALDI. Nel mio intervento intendevo riferirmi soprattutto al pesce, in quanto non vi è dubbio che almeno la metà del pesce venduto come fresco è in realtà pesce surgelato e riportato poi allo stato naturale.

È in questa direzione che sarebbero necessari particolari controlli.

GIRARDIN, *Relatore*. Per quanto riguarda le osservazioni del collega Olmini, ritengo innanzi tutto che il Regolamento d'esecuzione della legge sia necessario, sopratutto dopo la proposta di soppressione dell'elencazione contenuta nell'articolo 2. Inoltre, a proposito delle attrezzature occorrenti per la vendita, ritengo sia necessario doverle fissare per legge. Lo stesso si dica a proposito delle osservazioni del collega Baldani Guerra.

Aderisco poi senz'altro all'ordine del giorno Merenda ed al collega Demarchi ricordo che l'obbligatorietà della confezione è già prevista dall'articolo 2.

DEMARCHI. Io chiedevo soltanto che venga esclusa da tutta questa disciplina la vendita di carni suine, equine, bovine ed ovine.

GIRARDIN, *Relatore*. Questo sarà stabilito dal Regolamento, che dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, secondo il testo originario, mentre la onorevole Titomanlio Vittoria ha invece proposto un termine massimo di 60 giorni.

Al collega Baldi non posso che ripetere, a proposito dei controlli, quanto ho già detto in sede di relazione, aggiungendo che all'articolo 3-*bis* proposto dal presentatore Cervone dovrebbero, a mio avviso, anche essere fissate le disposizioni relative alla conservazione, alla cottura e alla somministrazione dei prodotti surgelati. Questo mi sembra un ulteriore mezzo per rafforzare i controlli che dovranno essere esercitati dalle autorità comunali.

Quanto all'ultima richiesta della onorevole Titomanlio Vittoria, ritengo che il regolamento ministeriale dovrebbe prevedere a quali norme possono derogare eccezionalmente i regolamenti locali; noi stabiliamo dei principi generali, starà ai ministeri competenti precisare in particolare le attribuzioni e i poteri delle autorità locali.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dalla discussione sono emerse numerose osservazioni che hanno tutte un loro fondamento e che ci riportano alle origini di questa proposta di legge, che affronta, in effetti, una materia nuova, finora mai disciplinata.

Questa proposta di legge tende ad eliminare gli ostacoli all'attuale ritmo di espansione delle vendite di prodotti surgelati. Questo è il problema di fondo che essa pone. Il suo contenuto è limitato, tratta cioè l'estensione a tutti gli alimentaristi della possibilità di vendere gli alimenti surgelati, così come essi si trovano sul mercato. Ora, poiché non si tratta di una disciplina unitaria, completa, di tutto il settore, si capisce che le diverse osservazioni possono tutte trovare le loro ragioni, un loro legittimo fondamento. Perché per arrivare a una disciplina completa del settore dovremmo dedicarvi molto più tempo e tener conto degli studi in corso e magari collegare la disciplina dei surgelati allo studio che si sta compiendo per predisporre un provvedimento sulle conserve alimentari. Insomma il presente provvedimento sarebbe stato meglio che avesse articolato la disciplina unitaria e completa della preparazione, della confezione e della vendita dei surgelati: invece, essendo esso di carattere parziale e limitato, mi rendo conto delle perplessità e dei dubbi che sono affiorati nella discussione generale. Già il Relatore ha risposto un po' a tutti gli intervenuti e io concordo con lui sulla necessità di conservare la proposta di legge così come è stata formulata magari accogliendo le proposte di emendamenti presentate stamane dallo stesso presentatore, onorevole Cervone, specie laddove s'intende togliere la elencazione dei prodotti.

Io non ripeto quanto già detto dal Relatore in risposta all'onorevole Demarchi per ciò che riguarda la scelta precisa di questi prodotti, perché sarà il Regolamento esecutivo a stabilire quali dovranno essere, ma c'è certo una differenza sostanziale fra prodotti congelati e prodotti surgelati. Nel nostro caso si disciplinano i surgelati, tanto è vero che nell'elencazione originaria fatta dal presentatore si parla di ortofrutticoli, pesce, piatti pronti, selvaggina, succhi di frutta, eccetera; quindi, le carni che sono congelate non face-

vano parte di questa disciplina. Si tratta di vedere quello che effettivamente dovrà essere incluso o escluso in questo regolamento.

Per quanto riguarda l'articolo 3 della proposta di legge, di cui l'onorevole Olmini ha chiesto la soppressione, io penso invece alla utilità del mantenimento dell'articolo, appunto perché si tratta di una materia nuova. È vero che all'articolo 1 si parla di tutela dell'igiene e della sanità pubblica; va bene, ma le leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica non riguardano specificatamente questi settori; e allora, quando si dice all'articolo 3 che per ottenere questa licenza, l'autorità locale, che sta più direttamente a contatto con gli esercizi di vendita e meglio conosce le esigenze del mercato e dei consumatori deve avere la possibilità d'intervenire nel settore, si vede la buona volontà del Governo di liberalizzare al massimo il settore stesso.

Certamente è possibile che si verifichi qualche caso di discriminazione, ma entriamo così nel campo del non lecito che non può essere previsto né ammesso preventivamente dalla legge.

Io ritengo quindi che non sia da sopprimere, ma sia utile il mantenimento dell'articolo 3.

Anche per quanto riguarda le osservazioni fatte dalla onorevole Titomanlio Vittoria, ritengo che l'articolo 6 sia anche da conservare, perché è in contrasto con il regolamento di carattere generale. L'articolo 6 precisa che i regolamenti locali possono « limitare o subordinare », non altro.

Per quanto riguarda le osservazioni che faceva l'onorevole Romualdi, purtroppo non abbiamo la possibilità di inserire qui, in questa proposta di legge, una norma tale che possa eliminare quell'inconveniente; tant'è vero che lo stesso onorevole Romualdi, nel segnalare la questione, non è stato in grado di proporre un emendamento e credo sia difficile farlo. Egli si rifaceva a casi che possono ricondursi tutti all'ipotesi di frode in commercio di cui all'articolo 515 del Codice penale. Chi un prodotto surgelato lo fa disgelare e lo vende come fresco ha commesso indubbiamente una frode, anche sul prezzo, notevolmente variato rispetto al prodotto di partenza, perché è noto che il prodotto fresco è più elevato di prezzo.

Stando così le cose, ritengo che la proposta di legge debba essere varata in questi termini, con le modifiche che sono state indicate dall'onorevole Cervone. Ripeto, non è l'*optimum;* è una materia nuova che viene disciplinata per la prima volta. La disciplniamo solo parzialmente e ci auguriamo anche, tenendo conto delle osservazioni ascoltate nel corso della discussione generale, di poterne trasferire l'esperienza nel provvedimento che si va preparando per le conserve alimentari, in modo da dare una disciplina completa al settore.

Per il momento si tratta di venire incontro alle prime necessità del mercato in modo che il consumatore sia il meglio possibile garantito allo stato delle cose. Però, devo deludere la onorevole Titomanlio Vittoria per quanto riguarda i termini. Mi duole proprio, onorevole Titomanlio, dover dire ciò, perché lei sa con quanta simpatia io accolgo sempre le sue richieste, ma siccome l'onorevole Cervone nel suo articolo 3-*bis* chiede un apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da parte del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto col Ministro della sanità, io dovrei chiedere, viceversa, 180 giorni per lo stesso scopo: ottenere un concerto non è infatti facile. Se vogliamo fare le cose, come suol dirsi, restando nella realtà, dovremmo aumentare questi termini a 180 giorni; non solo, ma dovremmo poi aggiungere un altro articolo, dopo l'articolo 7. Perché ? Perché se c'è questa facoltà di formulare il decreto-regolamento da parte del Ministero entro 180 giorni, bisogna dire che la legge entrerà in vigore, tranne per l'articolo che prevede il Regolamento, 180 giorni dopo il Regolamento stesso; altrimenti non ci sarebbe unità d'indirizzo e soprattutto la legge diventerebbe inoperante. Quindi, io propongo un ultimo articolo del seguente tenore: « Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 3-bis » – oggi presentato dall'onorevole Cervone – « entreranno in vigore 180 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo ».

È mio dovere dire come stanno le cose in realtà. Bisogna considerare il tempo indispensabile alla formulazione del Regolamento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione degli articoli ricordo che su questo provvedimento erano attesi i pareri della I e della XIV Commissione. Poiché i termini previsti dal Regolamento della Camera sono ormai scaduti, si deve ritenere che quelle Commissioni non abbiano voluto avvalersi della facoltà loro concessa.

Passiamo dunque alla discussione degli ordini del giorno e degli articoli. I colleghi

Merenda e Cervone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione XII,

nell'esaminare la proposta di legge n. 3052, considerato che esiste il pericolo che possano essere immessi come freschi nel mercato prodotti surgelati,

invita il Governo

ad intensificare i necessari rigidi controlli per evitare le eventuali frodi e perseguire penalmente gli operatori fraudolenti ».

Con l'adesione del rappresentante del Governo, lo pongo in votazione.

(È *approvato*).

Do lettura dell'articolo 1, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

« L'esercizio per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati è consentito a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

« La licenza di vendita è concessa per una unica voce "alimenti surgelati", che comprende ogni tipo di alimenti (ortofrutticoli, pesce, piatti pronti, selvaggina, succhi di frutta, ecc.) confezionati all'origine, e conservati in regime di freddo, ad una temperatura costante uguale od inferiore ai meno 18° C., la quale sia stata mantenuta dall'origine fino al momento della vendita al consumatore ».

Il presentatore collega Cervone propone di sostituirlo con il seguente: « La licenza di vendita è concessa per l'unica voce " alimenti surgelati ", comprendente gli alimenti di cui all'elenco previsto dall'articolo 3-*bis*, che siano confezionati alla origine e siano conservati in regime di freddo ad una temperatura costante uguale o inferiore ai meno 18 gradi centigradi, mantenuta fino al momento della vendita al consumatore ».

È chiaro che, ove venisse approvata questa formulazione si dovrebbe poi, in sede di coordinamento, provvedere a sostituire il numero di articolo 3-*bis* con quello che tale successivo articolo assumerà definitivamente.

DEMARCHI. Ritengo che sia questa la sede opportuna per fissare l'sclusione delle carni bovine, visto che tale esclusione è prevista anche per le carni congelate e tenendo presente che nel caso delle surgelate è ancora più facile imbastire una truffa ai danni del consumatore. Propongo pertanto di aggiungere in questo articolo, dopo le parole « previsto dall'articolo 3-*bis* », le parole « escluse le carni bovine, equine, caprine ed ovine ». L'elencazione si rende necessaria per non includere in questa eccezione anche le carni di pollo.

MERENDA. È vero che può verificarsi una confusione fra elementi congelati e surgelati; però, noi abbiamo qui all'articolo 2 una salvaguardia, allorquando si parla di alimenti confezionati all'origine. Ora, gli alimenti confezionati all'origine sono confezionati per dettaglianti. Non è pensabile che la quarta parte di un animale bovino possa essere venduto come alimento surgelato. Dal momento che noi eliminiamo l'elencazione tassativa e esemplificativa delle diverse voci, si può semmai fare un'eventuale raccomandazione al Governo perché dai prodotti in vendita come surgelati siano escluse le carni ovine, bovine, eccetera; ma non riterrei di modificare il nostro atteggiamento di fondo, che ritengo giusto.

GIRARDIN, *Relatore*. Sono d'accordo sull'emendamento Cervone, ma vorrei a mia volta proporre una modifica, con il permesso del presentatore, cioè sostituire le parole « la licenza di vendita è concessa » con le parole « la licenza di vendita è valida », in quanto non si tratta di una nuova licenza, ma soltanto dell'estensione della validità di quella già esistente.

Mi dichiaro invece contrario all'emendamento Demarchi.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Anche il Governo è d'accordo sul nuovo testo dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Cervone e contrario all'emendamento del deputato Demarchi. Quanto alla nuova formulazione proposta dal Relatore, non l'accoglierei, lascerei la vecchia espressione « è concessa ».

DEMARCHI. Il surgelato potrebbe venir fuori anche dall'animale bovino. Dovrebbe perciò essere escluso esplicitamente, in quan-

to disgelare il surgelato è più facile che disgelare il congelato.

Insisto nella votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che attraverso gli argomenti che sono stati prospettati, la Commissione sia ora in grado di decidere.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Demarchi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione con le riserve di coordinamenti già anticipate l'articolo 2, nel nuovo testo proposto dall'onorevole Cervone e del quale ho già dato lettura; su di esso si sono dichiarati d'accordo il Relatore ed il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo adesso all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

« Per ottenere tale licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari minimi necessari per il commercio degli alimenti surgelati, che saranno fissati con un Regolamento da emanarsi – entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge – da parte del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero della sanità ».

Su questo articolo c'è una proposta di emendamento interamente soppressivo presentata dai colleghi Olmini, Amasio e Cataldo, già illustrata dal collega Olmini, e una proposta di soppressione dell'ultima parte dell'articolo stesso, formulata dal presentatore Cervone e diretta alla soppressione delle parole a partire dalla espressione « che saranno fissati ... ». Tutti e due gli emendamenti mi pare siano stati illustrati adeguatamente.

GIRARDIN, *Relatore*. Sono contrario alla proposta di soppressione dell'intero articolo e favorevole invece all'emendamento parzialmente soppressivo Cervone.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(*È approvato*).

S'intende, quindi, che l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 3 presentato dal collega Olmini, non è stato accettato dalla Commissione.

Pongo adesso in votazione l'emendamento Cervone soppressivo delle parole contenute nelle ultime cinque righe.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, quale risulta a seguito delle modificazioni introdotte:

ART. 3.

« Per ottenere tale licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari minimi necessari per il commercio degli alimenti surgelati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3-*bis*, proposto dal Relatore:

ART. 3-*bis*.

« Con apposito regolamento da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro della sanità, saranno stabiliti :

a) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2;

b) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge la vendita di alimenti surgelati;

c) le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati, nonchè le modalità da osservare per il confezionamento, la etichettatura e le istruzioni da iscrivere sulla confezione per la conservazione, la eventuale cottura e somministrazione ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io proporrei di portare, come ho già detto, i 90 giorni a 180.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario propone un emendamento all'emendamento : 180 giorni invece di 90.

TITOMANLIO VITTORIA. 180 giorni. Troppi. Si potrebbe proporre 120.

DEMARCHI. Ma allora che cosa vale la circolare ministeriale che vedo in giro e che i commercianti già applicano ?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si sta cercando di disciplinare legislativamente tutta la materia. È questa la fase della sistemazione legislativa.

PRESIDENTE. Allora, il collega Cervone che ha presentato il nuovo articolo accoglie la variante di tempo proposta dall'onorevole Sottosegretario ?

CERVONE. Non ho alcuna difficoltà ad accoglierla. Soltanto desidero chiedere all'onorevole Sottosegretario: all'articolo 7, quando dovremo stabilire il termine dell'entrata in vigore della legge, avremo la possibilità di avvicinare quel secondo termine ?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rendo conto delle difficoltà prospettate; d'altro canto, sono qui interprete di una esigenza di fatto, che esiste, e per cui penso che 90 giorni siano pochi per il Regolamento. Ho fatto pure presente che non ci sono segreti, perciò prego la onorevole Titomanlio Vittoria di non pensare ai 120 giorni per l'emanazione del Regolamento.

TITOMANLIO VITTORIA. D'accordo.

GIRARDIN, *Relatore*. Concordo anch'io.

OLMINI. Dichiaro che mi asterrò dal votare questo articolo, perchè mentre sono favorevole ai punti *a*) e *b*), non accolgo il punto *c*) del nuovo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione dopo averne dato lettura nel suo complesso l'articolo 3-*bis* che diventerà se approvato articolo 4, sostituendo le parole « 180 giorni » alle parole « 90 giorni », nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Dò atto che l'onorevole Olmini si è astenuto dalla votazione.

Do lettura dell'articolo 4, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 4.

« Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a disporre un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temparatura costante uguale o inferiore ai — 18° C ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

« Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari (carne, pollame, pesce, uova, pane, pasta, drogheria, dolciumi, pizzicheria, salumeria, rosticceria, latteria, verdura, frutta fresca e secca, vini, olii, liquori ed altri generi alimentari) la licenza per la vendita degli alimenti surgelati sarà rilasciata come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente ».

Dò adesso la parola al collega Demarchi che ha chiesto di parlare sul successivo articolo 5.

DEMARCHI. All'articolo 5 sento parlare di estensione delle licenze che esistono già con l'aggiunta della voce riguardante prodotti « comunque conservati ». Ma questo è modificare la realtà delle cose!

Ribadisco quindi tutte le osservazioni e le riserve da me avanzate in sede di discussione dell'articolo 1, anche perché non condivido affatto l'ottimismo qui sbandierato da molti circa le possibilità di assorbimento di questo tipo di prodotto nell'attuale situazione di mercato. A me infatti risulta che sono moltissimi i produttori costretti a vendere tali prodotti sotto costo per mancanza di acquirenti.

MERENDA. A me è sembrato di capire che il collega Demarchi ha notato una certa contradditorietà tra l'articolo 1 (in cui si parla di prodotti alimentari « comunque conservati ») e l'articolo 5 (che diventerà 6) in cui si elencano anche dei prodotti freschi, non conservati. Devo però far rilevare al collega che « comunque conservati » non significa « conservati »: può trattarsi di merce in scatola e di merce fresca.

Comunque, per eliminare ogni dubbio, credo che la cosa migliore da fare sarebbe stato sopprimere all'articolo 1 (anche se vi saranno delle difficoltà formali) le parole « comunque conservati » che forse potrebbero anche essere fraintese: ovviamente, ciò non è possibile, in quanto l'articolo 1 è stato già votato.

GIRARDIN, *Relatore*. A mio avviso l'articolo 1 e l'articolo 5 prevedono due casi diversi. Il primo contempla il caso di possessori di una licenza per prodotti « comunque conservati » e che desiderano poter vendere anche alimenti surgelati, mentre l'articolo 5 prevede il caso di coloro che hanno licenza per la vendita di prodotti freschi.

Che già oggi esistano delle licenze per la vendita di prodotti conservati è indubbio – il caso è anche previsto dalla circolare ministeriale del novembre 1966 – e quindi con questa legge non si fa che aggiungere a tale licenza anche la voce riguardante i prodotti surge-

lati; così pure la stessa voce si aggiunge per coloro che detengono la licenza per prodotti freschi, ma è giusto tenere distinti i due casi come fa la proposta di legge.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non credo che possano sorgere dubbi di interpretazione poiché è detto chiaramente all'articolo 5 che il commerciante già in possesso di una licenza che lo abilita alla vendita di prodotti alimentari (e se ne fa un'elencazione) non dovrà chiedere un'altra licenza, in quanto verrà semplicemente estesa la validità di quella già esistente.

Inoltre, se noi introducessimo la modifica richiesta dall'onorevole Demarchi impediremmo la vendita dei prodotti surgelati a coloro che già hanno una licenza per la vendita dei prodotti contenuti nell'elencazione, elencazione che si potrebbe anche togliere in quanto è puramente esemplificativa.

Certo anch'io ritengo che all'articolo 1 la espressione « comunque conservati » possa dar origine a difficoltà di interpretazione. Ritengo perciò che la strada per eliminare l'inconveniente sia quella di sopprimere l'elencazione prevista nell'articolo 6 (*ex* 5), senza tornare su decisioni già prese modificando un articolo già approvato, il che formalmente non sarebbe nemmeno possibile.

MERENDA. A me sembra che l'articolo 1 voglia stabilire che i titolari di licenza per la vendita di prodotti conservati possono vendere anche i prodotti surgelati senza che sia necessaria chiedere ulteriori estensioni.

Coloro invece che sono titolari di licenza per la vendita di altri prodotti (dalla carne alla frutta fresca) devono chiedere che alla loro licenza sia aggiunta anche la voce prodotti surgelati.

CERVONE. D'accordo, è questo che i presentatori volevano stabilire.

PRESIDENTE. Questo bisogna che sia molto chiaro, altrimenti ci sarà il rischio di un'interpretazione assai dubbia. Allora, secondo il collega Merenda noi siamo andati a stabilire con l'articolo 1 che l'esercizio da parte di coloro che esercitano la vendita di prodotti agricoli e alimentari conservati è consentito senza bisogno di licenza aggiuntiva.

Questo è molto importante. Finora a me sembrava che occorresse la licenza aggiuntiva in ogni caso.

DEMARCHI. La licenza occorre, signor Presidente, perché l'ufficio d'igiene deve dare l'autorizzazione. Senza licenza, io parlo per esperienza, il negozio dell'alimentarista non può vendere i prodotti surgelati.

OLMINI. L'articolo 1 sancisce il consenso senza ulteriore licenza a coloro che già vendono prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati. L'articolo 5 riguarda invece coloro che non vendono prodotti già conservati. Certo l'equivoco potrebbe sorgere per l'interprete. Forse l'articolo 5 bisognerebbe collegarlo all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ci potrebbe essere una soluzione: l'articolo 5 (che diventerà 6) lo collochiamo, in sede di coordinamento, come articolo 2. Come sistematica andrebbe meglio. Si prospetta prima l'ipotesi di coloro che esercitano la vendita di prodotti comunque conservati, poi si prospetta l'ipotesi prevista attualmente all'articolo 5 ed infine si passa a disciplinare il regime delle licenze.

MERENDA. A mio avviso, anche perché non mi pare ben configurabile la possibilità di estensione della vendita dei prodotti surgelati a coloro che sono già in possesso di licenza per la vendita di prodotti agricoli e alimentari, si potrebbe, in sede di coordinamento e sempre che ciò sia possibile, sopprimere l'articolo 5 ed anche le parole « comunque conservati » all'articolo 1, aggiungendo poi a quest'ultimo, come secondo comma, l'ultima parte dell'articolo 5 e cioè le parole « la licenza di vendita sarà rilasciata come aggiunta di nuova voce alla licenza precedente ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Poiché il tema che stiamo affrontando non è affatto semplice e potrebbe dar luogo a notevoli difficoltà di interpretazione, vorrei pregare la Commissione di rinviare la discussione di questa proposta di legge alla prossima settimana, in modo da cercare, in collaborazione con il proponente e il Relatore, di chiarire la situazione.

È vero che la proposta dell'onorevole Merenda servirebbe a sanare, almeno a prima vista, l'apparente contrasto fra due norme, ma è anche vero che non si può negare una certa validità alla osservazione dell'onorevole Olmini, in quanto in realtà anche a me era sembrato in un primo momento che fosse intenzione del proponente quella di tenere distinti i due casi del dettagliante di prodotti freschi da una parte e del dettagliante di prodotti conservati dall'altra, non abbisognando quest'ultimo in nessun senso di licenza, salvo i controlli igienico-sanitari.

Chiedo pertanto un rinvio della discussione affinché si possa approfondire e chiarire l'argomento in discussione.

PRESIDENTE. D'accordo. La Commissione accoglie la proposta di rinvio della discussione formulata dal Governo, con l'accordo che il rappresentante del Governo, il Relatore e il proponente studieranno un nuovo testo che venga a chiarire il raccordo fra le due situazioni disciplinate dagli articoli 1 e 5 senza dover tornare su decisioni già prese.

L'onorevole Sottosegretario, il Relatore e il proponente ci porteranno quindi nella prossima seduta di mercoledì mattina il testo nuovo dell'articolo 5 con le eventuali aggiunte e modifiche, con riserva poi di collocare l'articolo 5, o ciò che di esso sopravviverà, come articolo 2 o come comma aggiuntivo dell'articolo 1.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Usvardi ed altri: « Norme per prevenire le frodi nei contenitori e nelle pezzature di sostanze alimentari » (3099).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3099 di iniziativa dei deputati Usvardi, Baldani Guerra, Della Briotta e Di Piazza: « Norme per prevenire le frodi nei contenitori e nelle pezzature di sostanze alimentari ».

L'onorevole Baldani Guerra, che ha già svolto la relazione in sede referente, vuole aggiungere ulteriori elementi in suo possesso per integrare la relazione stessa ?

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Esatto, signor Presidente. Ho già riferito alla Commissione su questa proposta di legge nel corso della seduta del 7 settembre 1966. In quella circostanza, dopo aver brevemente illustrato le norme dirette a disciplinare i pesi netti delle confezioni poste in commercio, indicavo anche l'opportunità di presentare alcuni emendamenti per migliorare e semplificare il testo della proposta di legge e ne chiedevo inoltre il passaggio in sede legislativa.

In particolare intendevo riferirmi alla necessità di stabilire, agli articoli 1 e 2, criteri particolari per alcuni prodotti, e, all'articolo 3, un riferimento alla eventuale disciplina stabilita dai Ministeri interessati per quanto riguarda le tolleranze, in quanto per questo aspetto la proposta di legge si richiama alla vecchia legge del 1902 sui pesi e sulle misure, che non può quindi essere applicata a tutti i nuovi prodotti merceologici.

Dirò inoltre che questa proposta di legge trova giustificazione nel fatto che vi sono attualmente in commercio prodotti preconfezionati la cui confezione non risponde a norme precise, dando quindi luogo ad una situazione confusa. È vero infatti che la legge stabilisce che su ogni confezione deve essere indicato bene in vista il peso netto, però è anche vero che non è stabilita alcuna pezzatura. Pertanto sono in circolazione confezioni – ad esempio di pasta – che farebbero pensare ad un contenuto di mezzo chilo, ma che in realtà oscillano intorno ai 453 grammi, pari ad una libbra, nonostante che la legislazione italiana non permetta l'uso di pesi o misure inglesi.

I presentatori di questa proposta di legge, quindi, per salvaguardare il consumatore ed anche i produttori onesti, intendono stabilire delle pezzature fisse, vietando l'immissione in commercio di prodotti preconfezionati che non rispondano a pesi o misure precise. Le confezioni dovranno contenere prodotto netto per l'ammontare di un etto, due etti e mezzo, un chilo, cinque chili, dieci chili e così via. I produttori cioè non potranno mettere in commercio confezioni che contengano – come avviene oggi – 443, 453, 850, 906 grammi di prodotto e simili quantità imprecisate.

Questo fenomeno si verifica purtroppo per gran quantità di prodotti, dalla pasta al caffé, dal burro al latte: per quanto riguarda quest'ultimo, in molte grandi città esso viene distribuito in pacchetti (*tetrapak*) che anziché contenere un litro di liquido, ne contengono un chilogrammo, quando si sa che la differenza tra le due misure è, per il latte, di circa 25 grammi.

È quindi evidente la necessità di un intervento dello Stato in difesa del consumatore, il quale, con le confezioni attualmente in commercio, non può certo sperare di calcolare rapidamente il prezzo unitario del prodotto che si accinge ad acquistare.

Dall'ambito di applicazione di questa legge bisognerà ovviamente eliminare i surgelati e quei prodotti naturali le cui dimensioni non possono certo essere programmate, così come non sarà necessario intervenire per quei prodotti, come le spezie, venduti normalmente in quantità irrisorie.

Si dovrà infine ottenere che la proposta di legge, pur essendo chiara e pienamente efficace, non pregiudichi le scorte già accumulate e tenga anche conto della inevitabile

crisi di trasformazione degli impianti e della organizzazione commerciale che provocherà.

Con questi chiarimenti e riservandomi di presentare in seguito alcuni emendamenti al testo, esprimo nuovamente il mio consenso all'approvazione della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIAGGI FRANCANTONIO. A proposito delle dimensioni dei contenitori e delle confezioni, credo sia in corso di elaborazione presso il Ministero dell'industria e del commercio uno studio comparativo delle norme vigenti da armonizzare nell'ambito del Mercato comune europeo.

Vorrei quindi sapere se sia possibile, prima di iniziare la discussione di questa proposta di legge, prendere conoscenza dei risultati di quello studio ministeriale. Se ciò fosse possibile credo sarebbe opportuno rinviare la discussione a quando avremo acquisito queste particolari conoscenze.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In effetti lo studio cui si è riferito l'onorevole Biaggi Francantonio è in corso di elaborazione presso gli organi comunitari e non presso il Ministero dell'industria. Poiché quindi in quella sede si sta lavorando per giungere ad un coordinamento delle varie legislazioni europee in materia, considerato anche che vi è una precisa norma del Trattato istitutivo della Comunità secondo cui ogni provvedimento che si riferisce ad argomenti di comune interesse deve essere preventivamente comunicato alla Comunità stessa, credo sarebbe opportuno attendere il compimento dell'elaborazione in corso, anche perché, in base alle informazioni in mio possesso, si dovrebbe tra non molto giungere alla conclusione dell'esame comparato di cui sopra.

PRESIDENTE. Mi pare che le osservazioni fatte dall'onorevole Baldani Guerra sul complesso delle modifiche da studiare alla proposta di legge e le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario consiglino di rinviare questa discussione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Io penso sia nostro dovere non abdicare tutti i nostri poteri di fronte a decisioni allo studio da numerosi anni in sede comunitaria. Io non so se, come relatore, per approfondire la questione, dovrò recarmi a Bruxelles per vedere come stanno le cose. Se gli organi responsabili del Mercato Comune non giungessero a dare un orientamento ordinato e preciso in materia, ci addosseremmo una grave responsabilità nel non prendere in considerazione la possibilità di legiferare, senza porci perciò in contrasto con le leggi degli altri paesi associati.

Tengo tuttavia a precisare che questa proposta di legge trova valore e conforto in una recente legge d'iniziativa del Presidente degli Stati Uniti d'America, Johnson, che è venuta a disciplinare non soltanto il peso netto nei contenitori, ma a valutare anche il rapporto che deve intercorrere fra l'involucro e il contenuto, che non è previsto da questa proposta di legge.

Quindi, io insisto affinché la nostra Commissione non insabbi questo provvedimento, ma anzi si dia tempo al Governo, al Relatore, a tutti i commissari di voler raccogliere argomentazioni, notizie e dati per valutare meglio in avvenire i problemi che toccano la nostra responsabilità.

OLMINI. Devo sottolineare le parole del collega Baldani Guerra, affinché si approfondisca questa materia di carattere piuttosto incandescente che deve essere comunque affrontata.

Oggi si vendono i prodotti a prezzi unitari, pur trattandosi di merce spezzata, cioè si compie una delle cose meno giuste sul piano commerciale. Questo provvedimento chiede che il consumatore sia almeno garantito nel peso e direi, poi, anche nel contenuto.

Mi permetto, quindi, di insistere sull'esigenza che sia affrontata presto la questione.

PRESIDENTE. È lungi da me l'intenzione di un insabbiamento. Chiedo soltanto un rinvio per poter dar modo al Relatore ed al Governo di esaminare meglio le disposizioni internazionali e comunitarie della materia. Se non vi sono altre osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, la cui data sarà concordata col Governo.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO